

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1961

(46^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GRAVA

INDICE

Disegni di legge:

« Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (1205) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	Pag. 472, 473, 475, 476, 480, 481, 483, 491, 494, 495, 496, 497, 498, 501, 502, 504, 505, 506, 527, 528
BITOSI	477
CARELLI	475, 478, 491, 495, 497, 504, 524
DE BOSIO	473, 475, 477, 481, 482, 491, 495, 500, 501, 504, 505, 506, 527
DI GRAZIA	495, 497
DI PRISCO	473, 475, 476, 480, 482, 494, 495, 498, 500, 526
MOLTISANTI	478, 491, 495, 496, 497, 501, 524
PEZZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	472, 475, 476, 479, 481, 482, 491, 494, 495, 497, 498, 500, 501, 503, 504, 505, 528
SIMONUCCI	481, 482, 500, 526
VARALDO	473, 476, 491, 497, 502, 504
VENUDO	497
ZANE	481, 503, 505

« Istituzione di un Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero » (1576);
« Istituzione di un Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica » (1583) (Approvati dalla Camera dei deputati) (Rimessione all'Assemblea):

PRESIDENTE Pag. 528

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Barbareschi, Bitossi, Boccassi, De Bosio, Di Grazia, Di Prisco, Fiore, Grava, Mammucari, Militerni, Moltisanti, Monaldi, Palumbo Giuseppina, Simonucci, Tinzi, Vallauri, Varaldo, Venudo e Zane.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Donati e Sibille sono sostituiti rispettivamente dai senatori Pajetta e Carelli.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Pezzini.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

18ª SEDUTA (14 giugno 1961)

D E B O S I O , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (1205)

P R E S I D E N T E , *relatore.* L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

Informo gli onorevoli colleghi che la Sottocommissione ha terminato ieri sera l'esame del disegno di legge in tutte le sue parti; le conclusioni alle quali essa è pervenuta verranno ora sottoposte al voto della Commissione.

Mi corre l'obbligo di ringraziare tutti i componenti della Sottocommissione per la loro collaborazione volenterosa: anche i colleghi della sinistra, che hanno realmente concorso con noi — salvo qualche divergenza, che non ritengo insuperabile — all'approvazione degli articoli del disegno di legge.

Ringrazio, inoltre, l'onorevole Sottosegretario di Stato, il quale ha svolto un'azione veramente importante presso il Ministero del tesoro.

C.ò premesso, possiamo passare all'esame e all'approvazione degli articoli rimasti accantonati nelle precedenti sedute, nonché degli ultimi articoli contenenti norme transitorie e delle tabelle annesse al disegno di legge.

La Commissione finanze e tesoro ci ha trasmesso, questa mattina stessa, il seguente parere in merito agli emendamenti proposti dalla Sottocommissione: « La Commissione finanze e tesoro, esaminati i nuovi emendamenti presentati al disegno di legge, nel confermare le riserve formulate nel precedente parere dell'11 aprile ultimo scorso, ritiene, in particolare, debba essere riaffermato il carattere di straordinarietà dei compensi previsti dagli articoli 9-*bis* e 13-*bis* in considerazione della variabilità della fonte di copertura finanziaria. Sarebbe pertanto preferibile che

tali compensi fossero denominati "premi" e fossero corrisposti trimestralmente determinandone la misura con decreto da emanarsi di concerto tra il Ministro del lavoro e quello del tesoro.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria si deve constatare che per l'esercizio finanziario 1961-62, esiste la sola disponibilità di 650 milioni nel "fondo a disposizione per provvedimenti legislativi in corso" dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Tale somma costituisce il limite massimo della spesa per tale esercizio e non consente pertanto l'approvazione di altri emendamenti, diversi da quelli degli articoli 9-*bis* e 13-*bis*, che comportino nuovi o maggiori oneri rispetto al testo governativo.

Pertanto il primo comma dell'articolo 27 dovrebbe essere così formulato:

"All'onere di 650 milioni derivante dalla prima applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62 si provvederà a carico del capitolo di parte ordinaria relativo al: 'Fondo destinato a far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo".

(Secondo comma identico) ».

P E Z Z I N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Vorrei richiamare fin da ora l'attenzione della Commissione sul fatto che, tra le norme transitorie e finali, vi è un articolo 18-*ter* già approvato, il quale è sicuramente pleonastico: infatti, la stessa materia che esso tratta è già regolata, in modo forse anche più idoneo, dall'articolo 64 della recente legge 5 marzo 1961, n. 90.

Pertanto, se la Commissione è d'accordo, sarebbe opportuno eliminare tale articolo 18-*ter*, il quale ripete, come ho già detto, la stessa disposizione contenuta in un'altra legge, con lievi variazioni peggiorative dal punto di vista degli interessi che s'intendono tutelare.

L'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, infatti, recita testualmente:

« Le disposizioni dell'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, sono estese, a domanda, agli operai di ruolo, non di ruolo e giornalieri, adibiti con carattere permanente a mansioni di natura non salariale da data non posteriore al 19 luglio 1960.

La domanda di cui al primo comma deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Invece l'articolo 18-ter del disegno di legge che stiamo discutendo è stato approvato dalla Commissione nella seguente formulazione:

Art. 18-ter.

Le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, si applicano ai salariati non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i quali esplicano di fatto e con carattere permanente, da data non posteriore al 1º maggio 1958, mansioni di natura non salariale. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

D I P R I S C O . Quello che ci ha detto l'onorevole Sottosegretario di Stato è esatto, e appare evidente, confrontando la dizione dei due articoli in questione, che l'articolo 18-ter costituisce un doppione; tuttavia, è opportuno tenere presente che l'articolo 64 della citata legge del 5 marzo 1961 prevede un termine di tre mesi per presentare le domande.

Ora, poichè i tre mesi stanno ormai per scadere, desidererei sapere come ci si dovrà comportare nei confronti degli operai del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i quali non sarebbero più in tempo per presentare la domanda per il passaggio nella categoria impiegatizia.

In considerazione di tale inconveniente, mi domando se non valga la pena di mantenere l'articolo 18-ter già da noi approvato.

D E B O S I O . In relazione alla proposta di soppressione dell'articolo 18-ter fatta

dall'onorevole Sottosegretario di Stato, desidero chiarire che una eventuale modificazione di una deliberazione presa da parte della Commissione va fatta prima della votazione del disegno di legge nel suo complesso.

L'articolo 74 del Regolamento del Senato recita, infatti: « Prima della votazione finale di un disegno di legge, la Commissione o un Ministro o un senatore possono richiamare l'attenzione del Senato sopra le correzioni di forma che siano opportune, nonchè sopra quegli emendamenti già approvati che sembrano inconciliabili con lo scopo della legge (sarebbe, infatti, inconciliabile con lo scopo della legge dettare una norma che è già stata prevista in un'altra legge!) o con alcune delle sue disposizioni, e proporre le necessarie modificazioni. Il Senato, sentito l'autore dello emendamento o un altro in sua vece, delibera ».

È evidente, pertanto, che solo in sede di votazione finale del disegno di legge sarà possibile ritoccare eventuali disposizioni già approvate dalla Commissione.

V A R A L D O . Desidero far osservare al senatore Di Prisco che, se è vero che i tre mesi stanno per scadere, è altrettanto logico che i salariati del Ministero del lavoro e della previdenza sociale si siano avvalsi della disposizione contenuta nell'articolo 64 sopra citato, dal momento che questa riguarda i salariati di tutti i Ministeri.

Ritengo, pertanto, che l'imminente scadenza del termine non renda necessaria l'emanazione di una norma che riproduca la stessa disposizione contenuta nella legge già entrata in vigore.

Tutt'al più si potrebbe stabilire una proroga del termine che sta per scadere.

D I P R I S C O . Può darsi che gl'interessati non abbiano presentato le domande in tempo, essendo in attesa dell'approvazione del disegno di legge che stiamo discutendo.

P R E S I D E N T E , relatore. Al termine dell'esame degli articoli riprenderemo in esame la questione.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

46ª SEDUTA (14 giugno 1961)

Passiamo ora all'esame degli articoli rimasti accantonati. Do lettura dell'articolo 9 nel testo governativo:

Art. 9.

Al personale dell'Ispettorato del lavoro che esplichì, in via normale, attività ispettiva compete una indennità mensile di accesso nella misura indicata dalla tabella *E*, allegata alla presente legge.

Tale indennità è ridotta della metà qualora l'attività sia prestata in maniera anche non continuativa, ma per almeno quindici giorni al mese.

Ed ecco il testo dell'articolo proposto dalla Sottocommissione:

Art. 9.

Agli Ispettori del lavoro e agli ufficiali di vigilanza addetti ai servizi ispettivi compete una indennità mensile di vigilanza, non pensionabile, nella misura indicata dalla Tabella *E*, allegata alla presente legge.

Nelle posizioni di stato, nelle quali gli assegni non vengono corrisposti agli impiegati o vengono ridotti, l'indennità di vigilanza non viene corrisposta o viene ridotta nella stessa misura.

L'indennità di vigilanza decorre dal 1º febbraio 1961.

Questo testo riproduce un emendamento del senatore De Bosio.

Poichè nell'articolo 9 si richiama la tabella *E*, do lettura di tale tabella nel testo governativo.

TABELLA E

CARRIERA	Coefficiente di stipendio	Importo	
		Personale coniugato o vedovo	Personale celibe o nubile
Direttiva	670	30.000	20.000
	500	29.000	19.000
	402	28.000	18.000
	325	26.000	16.000
	271	24.000	14.000
	229	21.000	11.000
Di concetto	500	22.000	15.000
	402	21.000	14.000
	325	20.000	12.000
	271	18.000	11.000
	229	16.000	9.000
	202	15.000	8.000
Esecutiva	271	12.000	7.000
	229	11.500	6.500
	202	11.000	6.000
	180	10.500	5.500
	157	10.000	5.000

La Sottocommissione propone di eliminare l'ultima colonna di tale tabella, e di attribuire a tutti gli interessati le indennità previste nella seconda colonna, senza distinzione perciò tra personale coniugato e non coniugato.

D E B O S I O . Gli emendamenti da me proposti al primo e al secondo comma mirano a chiarire la portata dell'articolo 9, il quale, così come è formulato nel testo ministeriale, può dare adito a dubbie interpretazioni; inoltre, viene data all'indennità una qualificazione che mi sembra più appropriata.

È difficoltoso potere, ad esempio, stabilire quale sia il personale che esplica attività ispettiva « in via normale » e quale debba intendersi come « attività... non continuativa ».

Con la nuova formulazione vengono precisati i destinatari della norma e sono fissate in maniera inequivocabile le limitazioni al beneficio dell'indennità nelle posizioni di aspettativa, congedo straordinario e simili.

La corresponsione dell'indennità, che chi ha l'onore di parlarvi aveva proposta ed auspicerebbe fosse concessa in misura più elevata, sta, ad ogni modo, a riconoscere l'importanza e la natura delicata del servizio, nonchè ad affermare il principio dell'indipendenza dei suoi funzionari, solennemente affermato dall'O.I.L. attraverso convenzioni internazionali, ratificate dal nostro Paese.

Viene, inoltre, chiarito e confermato che questa indennità decorre dal 1° febbraio 1961; e ciò è importante stabilire in relazione al fatto che le altre disposizioni del disegno di legge decorreranno dal 1° luglio 1961.

D I P R I S C O . Mi rivolgo all'onorevole Sottosegretario di Stato, per sottoporgli la richiesta di un ulteriore, piccolo sforzo. Nella tabella *E*, la parte concernente la carriera esecutiva comprende i coefficienti da 271 in giù. Attualmente ricoprono questi posti 14 o 15 persone; è tuttavia previsto nell'organico che si arrivi sino a 200 posti. Si tratta di persone che vengono assunte in servizio per concorso. Esse svolgono, è vero, funzioni d'importanza minore rispetto a quelle delle qualifiche di concetto; ma anche questi compiti hanno pur sempre una certa importanza. Vorrei pertanto chiedere all'onorevole Sotto-

segretario di Stato se non sia possibile un ulteriore sforzo, nel senso di aumentare un poco gli importi previsti nella tabella per il personale di cui ho fatto cenno. Cosa che potrebbe essere attuata elevando da 10.500 a 12.000 lire l'indennità corrispondente al coefficiente 180 della carriera esecutiva e, conseguentemente, modificando in 13.000 le 11.000 lire del coefficiente 202, in 15.000 le 11.500 del coefficiente 229, e in 17.000 le 12.000 lire del coefficiente 271, sempre all'interno della carriera esecutiva.

Le nuove cifre manterrebbero comunque le distanze con quanto è previsto per gli analoghi coefficienti della carriera di concetto, nonostante che all'inizio della discussione noi avessimo proposto che a pari coefficiente fosse attribuita pari indennità, indipendentemente dalla qualifica.

P E Z Z I N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Con la proposta ora formulata viene praticamente aperto un nuovo problema. La tabella *E* è il risultato di accordi raggiunti sia con le Finanze che col Tesoro. Se s'insiste nella richiesta di aumento delle indennità per la carriera esecutiva, allo scopo di evitare squilibri occorrerà che il problema sia lasciato in sospeso, affinché possa essere esaminato dettagliatamente nelle sedi opportune.

P R E S I D E N T E , *relatore*. La Presidenza le rivolge, senatore Di Prisco, una preghiera particolare: lei sa che cosa significhi oggi proporre nuove modificazioni al disegno di legge: significa aprire altre discussioni e impiegare altro tempo per raggiungere nuovi accordi, mentre il provvedimento è tanto atteso. Pertanto, pur riconoscendo il valore delle sue proposte, io la prego vivamente di non voler insistere.

C A R E L L I . A mio modo di vedere, il problema sollevato dal senatore Di Prisco è oltremodo interessante, ma non tale da poter essere risolto in questa sede, bensì in un quadro assai più vasto che comprenda tutta la Amministrazione dello Stato. A coefficienti identici debbono corrispondere compensi identici: questo è un principio indubbiamente fon-

dato, ma che non possiamo imporre in questa sede. Ecco perchè convengo con quanto ha affermato il senatore Di Prisco, sul piano generale, ma tengo anche conto della realtà a cui ci ha richiamati l'onorevole Presidente.

V A R A L D O . In ordine a quanto ha affermato il senatore Carelli, vorrei far rilevare che quella di cui ci stiamo occupando è un'indennità particolare, per cui non è proprio questo il caso in cui si possa affermare il principio che ad uguale coefficiente debba corrispondere uguale compenso: qui in effetti si tratta di indennità relative a particolari incombenze, e cioè alla funzione di vigilanza, per cui non si può attribuire valore determinante ai soli coefficienti di stipendio.

D I P R I S C O . Prendendo atto che siamo in minoranza, non insisto per la votazione delle mie proposte.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la tabella E nel testo proposto dalla Sottocommissione.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo della Sottocommissione.

(È approvato).

Dopo l'articolo 9 la Sottocommissione propone di inserire un articolo 9-bis del seguente tenore:

« Al personale dell'Ispettorato del lavoro, non compreso nel primo comma dell'articolo 9, nonchè al personale dell'Amministrazione centrale e a quello comunque in servizio presso la stessa, che assolve compiti connessi con l'attività istituzionale dell'Ispettorato del lavoro, compete, con le limitazioni previste dal secondo comma dell'articolo 9, un premio speciale mensile non pensionabile, nella misura che sarà stabilita per ciascun trimestre con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro, tenendo conto anche dei coefficienti di stipendio.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede coi mezzi e con le modalità, di cui al precedente articolo 6 ».

Anche questo articolo riproduce, con alcune modificazioni, un emendamento del senatore De Bosio, sul quale hanno accettato di ripiegare anche i senatori Di Prisco, Simonucci, Di Grazia e Moltisanti, che avevano presentato proposte parzialmente diverse.

P E Z Z I N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Prima che il senatore De Bosio prenda la parola per illustrare il suo emendamento, desidererei insistere affinché dal testo dell'articolo 9-bis fosse eliminata l'indicazione relativa alla corresponsione mensile del premio.

La Commissione già sa che la concessione di tale premio rappresenta il risultato di laboriose trattative tra i Ministeri interessati; l'accordo raggiunto in quella sede è limitato ad un premio speciale, le cui misure siano determinate trimestralmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro, e che potrà essere corrisposto anche mensilmente, senza però avere quest'ultima caratteristica almeno dal punto di vista formale.

Mi pare che si possano superare le preoccupazioni sorte in alcuni componenti della Commissione, considerando che su tale articolo — a quanto mi risulta — verrà presentato un ordine del giorno, nel quale s'inviterà il Ministro a regolarsi in un determinato modo. Ritengo, pertanto, che si potrebbe fare riferimento alla mensilità del premio appunto in tale ordine del giorno: questa soluzione potrebbe fugare le preoccupazioni dei colleghi e sarebbe tale da non porre me in una situazione imbarazzante.

Infatti io, essendo il Sottosegretario di Stato e non il Ministro responsabile, devo seguire un certo binario obbligato.

Gli onorevoli senatori, che hanno lavorato con me nella Sottocommissione e ai quali ho dato lettura del telegramma pervenutomi dal Ministero del tesoro — in cui venivano puntualizzati gli accordi raggiunti in relazione alle indennità, ai premi ed alle tabelle — sanno che in esso si parlava di premio spe-

ciale trimestrale; noi, quindi, stabilendo un premio speciale, che verrà determinato trimestralmente, già andiamo al di là degli accordi, nei quali sono state definite le trattative col Tesoro.

Pertanto, ritengo che se gli onorevoli colleghi vorranno trasferire le loro richieste nell'ordine del giorno, avremo superato abbastanza brillantemente anche questa difficoltà.

D E B O S I O . Credo opportuno, trattandosi di un emendamento da me proposto, illustrarne brevemente le ragioni.

Per quanto si riferisce al compenso, oppure premio speciale, previsto per il personale di ruolo dell'Ispettorato di cui all'articolo 9-bis, è da rilevare che anche questo personale partecipa, sia pure in misura minore, della particolarità e della gravosità del lavoro di ufficio connesso allo svolgimento degli speciali compiti di polizia giudiziaria affidati dalla legge all'organo in questione.

Tutto il personale dell'Ispettorato del lavoro, infatti, è a contatto giornaliero col pubblico più disparato. È un pubblico che solo eccezionalmente visita gli uffici dello Ispettorato per chiedere pareri e chiarimenti o formulare quesiti. Trattasi, in genere, di datori di lavoro o di lavoratori che chiedono l'intervento dell'Ispettorato per il conseguimento delle previdenze e delle prestazioni loro spettanti.

È da rilevare, inoltre, che i risultati della vigilanza sono realizzati per una buona parte dalla attività interna di ufficio, nel senso che prima della visita di ispezione in sede aziendale, l'ufficio rivolge quasi sempre una preliminare diffida di adempimento alla ditta, instaurandosi così un contatto diretto tra il personale interno da una parte e la ditta o il lavoratore dall'altra. È solo quando la diffida è rimasta infruttuosa che la « pratica » viene assegnata al personale ispettivo in servizio esterno, per la definizione coi provvedimenti di legge.

L'attività interna dell'ufficio è insomma anch'essa da considerarsi in gran parte attività di vigilanza, per la stretta connessione che ha con quella esterna.

È, inoltre, da considerare che il personale interno è ugualmente soggetto alla partico-

lare norma vincolante il segreto di ufficio sui processi di fabbricazione nelle aziende, che vengono resi noti dalle medesime per giustificare i prolungamenti di orario e l'esecuzione di lavoro straordinario e che, inoltre, deve mantenere ugualmente il segreto sugli atti di polizia giudiziaria che giornalmente tratta attraverso il servizio di « turno » e l'archivio.

È evidente, perciò, come sia opportuno e giusto stabilire uno speciale compenso anche per il personale amministrativo dell'Ispettorato del lavoro, nonchè (per ragioni analoghe di equità) anche per il personale tutto della Amministrazione centrale, che assolve compiti connessi con l'attività istituzionale dell'Ispettorato del lavoro.

Tale compenso speciale è stato previsto nella misura che sarà stabilita ogni tre mesi dal Ministro con suo decreto. I mezzi finanziari per la corresponsione di questo compenso saranno reperiti nelle disponibilità derivanti dai contributi di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

Per quanto si riferisce alla richiesta fatta dall'onorevole Sottosegretario di Stato, di chiamare il compenso « premio speciale » puramente e semplicemente, lasciando al Ministro la facoltà di stabilirne la misura ogni tre mesi, ritengo che si possa aderirvi, in quanto ciò che conta è che ogni mese, di fatto, venga corrisposto quello che, ogni tre mesi, è stato stabilito spettare ai singoli dipendenti.

B I T O S S I . Onorevoli colleghi, debbo dire che non riesco a comprendere il vero motivo per il quale non si vuole che, nell'articolo in discussione, venga mantenuta la parola « mensile ».

In base a quanto è stato detto ora dal senatore De Bosio, noi dovremmo dare al Ministro del lavoro la facoltà di stabilire trimestralmente l'ammontare del compenso, che poi verrebbe ripartito mensilmente tra i dipendenti; ora, se questa è la verità — ed io non penso neppure lontanamente che si voglia pagare un'indennità ogni tre mesi, poichè questo non avrebbe alcuna giustificazione logica — non vedo perchè non si dovrebbe inserire la parola « mensile ».

Non credo che la ragione consista nel desiderio di ricavare, distribuendo trimestralmente il compenso, un beneficio di carattere finanziario col risparmio degli interessi. Tra l'altro si dovrebbe tenere presente che l'immissione su un mercato, ad esempio quello di Roma, di una certa quantità di denaro liquido in un determinato periodo dell'anno, determina, per la legge della domanda e dell'offerta, un aumento del costo di alcuni generi di prima necessità.

Rimango, pertanto, molto perplesso e ritengo che coloro che sostengono quella tesi siano fuori della realtà odierna.

Qualora vi fossero dei reconditi motivi, che sfuggono a noi ed anche all'onorevole Sottosegretario di Stato, questi dovrebbero ovviamente essere valutati in modo negativo.

Per tale motivo, pregherei il senatore Pezzini di vedere se gli fosse possibile superare tale difficoltà o darci altri chiarimenti al riguardo, per fugare le nostre perplessità.

C A R E L L I. Mi pare che la proposta contenuta nell'articolo 9-bis possa essere senz'altro accettata, in considerazione del fatto che il delicatissimo lavoro svolto dagli Ispettorati deve essere compensato in qualche modo, e direi — anzi — largamente.

Ritengo, infatti, che sarebbe opportuno elargire un compenso maggiore di quello che è stato previsto a coloro che debbono salvaguardare la dignità del lavoro, per sostenerli in un'attività che deve svolgersi in modo disinteressato.

M O L T I S A N T I. Condivido pienamente le dichiarazioni fatte dal senatore De Bosio per quanto riguarda l'emendamento da lui presentato, tendente ad aggiungere un articolo 9-bis.

Il problema dell'attribuzione di una indennità o compenso speciale, ora denominato premio, a tutto il personale dipendente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è stato da me favorevolmente considerato fin da quando ebbe inizio l'esame del presente disegno di legge. Formulai, pertanto, anche io apposito emendamento in tal senso. Proposi nel contempo che la tabella E, allegata al disegno di legge, venisse modifi-

cata con la unificazione delle misure di indennità previste, senza alcuna differenziazione dipendente dallo stato civile. E, infatti, tale differenziazione non potrebbe ritenersi giustificata, poichè le indennità di cui trattasi non possono in alcun modo essere poste in relazione nè con lo stato civile dell'impiegato, nè con il carico di famiglia, ma soltanto con l'assolvimento di mansioni tipicamente caratterizzate dall'interesse del servizio, qualitativamente e quantitativamente prestato per la soddisfazione delle relative esigenze.

Non è anzi possibile che diverso possa essere stato il criterio cui si è ispirata l'iniziativa del disegno di legge, perchè altrimenti la tabella avrebbe dovuto contemplare una casistica ben più ampia, prendendo in considerazione, per esempio, il numero delle persone a carico.

Sulla questione di principio, poi, e cioè che un compenso speciale dovesse competere senza discriminazione a tutto il predetto personale, si è oggi tutti d'accordo.

Ritengo, a tale proposito, doveroso rammentare che lo stesso senatore Grava nella sua relazione aveva chiarito il proprio pensiero — in ciò felicemente precorrendo la soluzione cui si è oggi pervenuti — secondo cui non si sarebbe potuta concepire una disparità di trattamento tra appartenenti alla stessa amministrazione, come se questi potessero essere considerati « figli e figliastri ».

Con il mio emendamento intesi esprimere un'identica convinzione, profondamente legittimata dalla considerazione che, accanto alla funzione ispettiva istituzionalmente propria, per la loro specifica attività, degli Ispettorati del lavoro, fossero da giudicare rilevanti anche le funzioni di vigilanza e di collaborazione che in vario modo e in varie branche dell'Amministrazione vengono espletate dal personale degli altri ruoli.

E, infatti, il personale degli Uffici del lavoro attende ad una vastissima attività propriamente ispettiva e, comunque, di vigilanza in delicatissimi ed impegnatissimi settori, quali quelli dell'occupazione interna e dell'addestramento professionale, dell'emigrazione, della cooperazione e della erogazione delle indennità ordinarie e dei sussidi straordinari di disoccupazione ai lavoratori. Tale attività

implica responsabilità gravosa non scevra da rischio professionale. Basti pensare agli episodi di violenza non di rado verificatisi da parte di lavoratori nei confronti di impiegati degli Uffici del lavoro aventi quotidiani rapporti con il pubblico.

Basti pensare anche alla particolare responsabilità che incombe su tali impiegati per le ispezioni ai cantieri scuola, ai cantieri di lavoro e di rimboschimento, agli uffici comunali di collocamento, agli organi erogatori delle indennità di disoccupazione.

Che se, poi, si volesse considerare un'altra branca di attività, istituzionalmente significativa per la responsabilità che comporta per gli Uffici del lavoro, non si potrebbe non considerare la attività di carattere vertenziale svolta per la mediazione tra datori di lavoro e lavoratori in situazioni politiche e sindacali molto spesso pesanti e rischiose.

Le considerazioni che precedono non possono non riflettersi anche in favore del personale dell'Amministrazione centrale, al quale in linea principale e sussidiaria si ricollega l'onere, sul piano generale, tanto delle ispezioni centrali che del controllo e dell'inchiesta amministrativa conseguente agli accertamenti esperiti in periferia.

Naturalmente, mi sono reso conto, al pari degli onorevoli colleghi, del problema della copertura della spesa che ha non poco assillato la Commissione, tanto da rendere più di una volta necessario il rinvio del nostro esame sulle norme in argomento. Le indicazioni forniteci dalla Amministrazione e ritenute valide dal Tesoro hanno, infine, consentito di adottare le soluzioni lungamente auspiccate.

E così, accanto alla copertura della spesa per l'indennità al personale dell'Ispettorato con mansioni ispettive, già prevista dal disegno di legge, è stato possibile assicurare anche quella riguardante la concessione di un premio speciale al restante personale dello stesso Ispettorato, nonché a quello dell'Amministrazione centrale adibito allo svolgimento di attività connesse. Analogamente, si è assicurata la copertura della spesa per la corresponsione di un premio speciale al personale degli Uffici del lavoro e a quello della Amministrazione centrale, che disimpegna attività connesse a quelle di detti uffici, me-

dante l'utilizzazione del contributo di cui all'articolo 15 della legge 16 maggio 1956, n. 562.

Strano sarebbe stato che da una norma contenuta in una legge, come quella ora richiamata, che concerne la sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali e che contempla la figura dei corrispondenti del servizio del collocamento, si fosse attinto per altre categorie senza soddisfare le aspirazioni dei collocatori e dei corrispondenti stessi.

Invece, l'articolo 13-bis, che tra poco esamineremo, contiene opportunamente, nella sua organicità, il riferimento a tutto indistintamente al personale previsto dall'articolo 1 della legge 16 maggio 1956, n. 562.

Per tutte le suesposte considerazioni voterò con piena convinzione gli articoli aggiuntivi 9-bis e 13-bis.

P E Z Z I N I, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Su questo punto del disegno di legge, la situazione di partenza era la seguente: qualsiasi iniziativa che fosse presa dalla Commissione al di là dell'indennità di vigilanza — prevista nel testo originario del disegno di legge — era bloccata da un parere decisamente contrario della Commissione finanze e tesoro.

La difficoltà consisteva, appunto, nel riuscire a trovare una soluzione che ci permettesse di far rivedere a detta Commissione il suo parere negativo; ed in questa fase si è manifestata l'abilità dei membri della 10ª Commissione nel ripiegare su un compenso straordinario, poi su un premio; e, se mi si consente, si è anche esplicitata la mia azione nei confronti del Tesoro, per cercare di portarlo su quella posizione di ripiego, alla quale la Commissione stava arrivando.

Senonchè, il Tesoro mi pose di fronte ad una sua esigenza, derivante dalla impossibilità di concedere qualsiasi cosa che potesse venire considerata come un aumento dello stipendio, poichè tale concessione avrebbe aperto un varco attraverso il quale sarebbero dovuti necessariamente passare anche tutti gli altri dipendenti dello Stato.

È stato necessario, quindi, scegliere una formula che conferisse il carattere della

straordinarietà a tale erogazione, in modo che essa non potesse apparire, *sic et simpliciter*, come aumento di stipendio; d'altra parte, l'inserimento delle richieste dei colleghi nell'ordine del giorno, come è stato da me suggerito, avrà anche l'effetto di vincolare, in un certo senso, l'azione del Ministro.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Desidero dichiarare che io, pur ritenendo che il decreto ministeriale dovesse essere annuale e la corresponsione mensile, ho rinunciato alla mia opinione personale per attenermi a quelli che sono stati gli orientamenti della Sottocommissione.

Comunque, dopo le dichiarazioni rilasciate dal Sottosegretario di Stato, dalle quali possiamo dedurre che l'indennità in questione, pure essendo stabilita ogni tre mesi, sarà distribuita ogni mese, mi sento tranquillo ed accetto la formulazione da lui suggerita; e prego gli onorevoli colleghi di fare altrettanto.

D I P R I S C O. Prendo la parola per dichiarazione di voto.

Coloro che hanno partecipato ai lavori della Sottocommissione sanno come sia tutt'altro che semplice riuscire a concordare il testo definitivo di un articolo; tale difficoltà si ripresenta, ora, soprattutto per la necessità di tener conto dei suggerimenti della Commissione finanze e tesoro, nonché delle riserve avanzate dall'onorevole Sottosegretario di Stato, riserve che noi abbiamo invano tentato di rimuovere.

Nella seduta di ieri la Sottocommissione era giunta alla determinazione di accettare la formula « un premio speciale mensile »; pertanto, questa mattina ci siamo trovati un po' disorientati di fronte alla richiesta del Sottosegretario di Stato di sopprimere l'aggettivo « mensile » e di inserire il chiarimento proposto dalla Sottocommissione in un ordine del giorno.

Voteremo tuttavia a favore dell'articolo 9-*bis*, modificato secondo la proposta del Sottosegretario di Stato, purchè nell'ordine del giorno sia inclusa la dizione « misura mensile dei premi ».

P R E S I D E N T E, *relatore*. Metto ai voti l'articolo 9-*bis*, il quale, in seguito alla modificazione richiesta dal Sottosegretario di Stato, risulta così formulato:

Al personale dell'Ispettorato del lavoro, non compreso nel primo comma dell'articolo 9, nonché al personale dell'Amministrazione centrale e a quello comunque in servizio presso la stessa, che assolve compiti connessi con l'attività istituzionale dell'Ispettorato del lavoro, compete, con le limitazioni previste dal secondo comma del precedente articolo 9, un premio speciale non pensionabile, nella misura che sarà stabilita per ciascun trimestre con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro, tenendo conto anche dei coefficienti di stipendio.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con i mezzi e con le modalità, di cui al precedente articolo 6.

(È approvato).

Dopo l'articolo 13, già approvato dalla Commissione in una seduta precedente, la Sottocommissione propone d'inserire un articolo 13-*bis* del seguente tenore:

Al personale di cui all'articolo 1 della legge 16 maggio 1956, n. 562, compete, con le limitazioni previste dal secondo comma del precedente articolo 9, un premio speciale mensile, non pensionabile, nella misura che sarà fissata per ciascun trimestre con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro del tesoro, tenendo conto anche dei coefficienti di stipendio.

Il premio speciale di cui al precedente comma compete anche al personale dell'Amministrazione centrale ed a quello comunque in servizio presso la stessa, che disimpegna attività connessa con i compiti previsti dall'articolo 1 della legge sopra indicata. Tale premio speciale non è cumulabile con l'indennità nè col premio speciale previsti dagli articoli 9 e 9-*bis*.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo graverà esclusivamente sul contributo, di cui ai commi primo e secondo

dell'articolo 15 della legge 16 maggio 1956, n. 562, e non potrà superare i due terzi dell'importo complessivo del contributo stesso.

Anche da questo articolo dovrà essere evidentemente eliminato l'aggettivo « mensile », così come si è fatto nell'articolo 9-*bis*.

D E B O S I O. L'articolo 15 della legge 16 maggio 1956, n. 562, stabilisce che alla spesa occorrente per il trattamento economico del personale degli Uffici del lavoro, dei collocatori e dei corrispondenti contemplati all'articolo 1 e per i servizi da essi svolti, si provvede, oltre che con le somme a carico del bilancio dello Stato, con un contributo a carico degli Istituti ed Enti previdenziali e assistenziali. La misura di tale concorso sarà preventivamente stabilita, per ciascun esercizio finanziario, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in ragione non superiore allo 0,20 per cento del gettito complessivo dei contributi, risultante dai dati di bilancio degli Istituti ed Enti predetti, relativi all'anno precedente.

È bene considerare anche che nel citato articolo è disposto che la misura del concorso non potrà comunque essere superiore al 25 per cento dell'onere sostenuto dallo Stato.

Ora, tenuto presente che il gettito complessivo dei contributi previdenziali ed assicurativi si aggira sui 1.500 miliardi annui, e l'onere a carico dello Stato per questo personale e per i servizi è stato fino allo scorso anno di circa 11 miliardi e mezzo, la misura di tale concorso si aggira sui 2.600 milioni.

Questa disponibilità per 1.400 milioni è stata riservata dal Ministero del tesoro per le spese necessarie per i collocatori ed i corrispondenti; circa 400 milioni il Ministero del lavoro ha assegnato fino ad oggi alle spese di questo suo servizio, per cui restano disponibili dai 700 agli 800 milioni.

Questa disponibilità, col mio emendamento, propongo di adibirla alla corresponsione dei premi speciali a favore del personale degli Uffici del lavoro e di quello dell'Amministrazione centrale, che disimpegna attività connesse con i compiti di questi uffici. Con questo importo è assicurata un'indennità media mensile di 15-16 mila lire circa per dipendente.

La legittimità della corresponsione di tale compenso trova il suo fondamento nella disposizione di legge citata; la sua copertura è assicurata con cespiti estranei alle entrate erariali.

Giusta poi appare la concessione di questo compenso per la mole imponente di iniziative, alla cui attuazione sono preposti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro; sono compiti di grave responsabilità e di forte disagio, la cui attuazione si ramifica in decine di migliaia di rivoli, che raggiungono le più sperdute località della penisola.

Bisogna, inoltre, considerare che questo cosiddetto premio speciale sostituisce le altre forme di compenso, che, sia pure occasionalmente, vengono oggi corrisposte.

Esso, infine, oltre che assolvere alla funzione di stimolo e di incentivo nei confronti degli impiegati, verrebbe altresì a riequilibrare il trattamento economico di questo personale che, pur svolgendo compiti particolarmente onerosi in difficili condizioni ambientali, non gode attualmente di nessuna forma integrativa dello stipendio mentre, come è noto, la quasi totalità dei dipendenti delle altre Amministrazioni fruiscono, a vario titolo, di premi od indennità speciali.

Z A N E. Gradirei qualche delucidazione sull'entità reale dei premi, visto che da parte della Commissione finanze e tesoro si parla di fonte incerta.

P E Z Z I N I, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non si parla di fonte incerta, bensì di fonte variabile, il che è cosa ben diversa.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Il relatore non ha nulla da aggiungere alle conclusioni cui è pervenuta ieri la Sottocommissione. Prego pertanto gli onorevoli colleghi di voler dare la loro approvazione all'articolo in esame.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 13-*bis* nel testo di cui ho dato lettura, con la sola soppressione, nel primo comma, dell'aggettivo « mensile ».

(È approvato).

S I M O N U C C I. La nostra parte politica aveva insistito affinché negli articoli 9-*bis*

e 13-bis fosse determinato esattamente l'ammontare dei premi da assegnare al personale del Ministero non contemplato nell'articolo 9. Il rappresentante del Governo ci ha risposto che il nostro concetto non poteva essere affermato nè nell'articolo 9-bis nè nell'articolo 13-bis, per cui siamo arrivati al compromesso di rinunciare alla modificazione di tali articoli nel senso da noi voluto, per sottoporre invece alla Commissione un ordine del giorno in cui il nostro concetto fosse affermato. L'ordine del giorno che presentiamo è il seguente: « La 10^a Commissione del Senato, riunita in sede deliberante per l'esame del disegno di legge n. 1205 relativo al riordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, invita il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in sede di emanazione dei decreti di cui agli articoli 9-bis e 13-bis, a stabilire, nei limiti delle disponibilità finanziarie, la misura mensile dei premi in conformità a quanto stabilito in favore degli Ispettori del lavoro e degli ufficiali di vigilanza, e per le qualifiche non previste dalla tabella E in misura proporzionale ».

D E B O S I O . Do atto al senatore Simonucci della opportunità delle argomentazioni da lui addotte, tuttavia devo pregarlo di tener presente come lo stabilire una tassativa proporzione tra il compenso riservato al personale di ruolo dell'Ispettorato del lavoro e quello spettante agli altri dipendenti creerebbe gravi difficoltà e renderebbe pressochè impossibile la corresponsione di congrui compensi alle varie categorie del personale. Propongo perciò che nell'ordine del giorno testè presentato, la frase « in conformità » venga sostituita dalle parole « con riferimento ».

Devo poi rilevare che nell'ultima parte dell'ordine del giorno si fa riferimento a personale che non è contemplato nella tabella E, per cui, ritenendo di interpretare anche il pensiero dei proponenti l'ordine del giorno, penso che sia opportuno modificare l'ultima parte come segue: « ... nei limiti delle disponibilità finanziarie, la misura mensile dei premi con riferimento a quanto è stabilito a favore gli Ispettori del lavoro e degli ufficiali di vigilanza, adeguandosi ad analoghi criteri per il personale cui non sono

riferibili i coefficienti di stipendio contenuti nella tabella E ». Credo che questa forma possa essere accettata anche dall'onorevole rappresentante del Governo, tenuto conto che lo ordine del giorno riproduce il desiderio unanime della Commissione.

S I M O N U C C I . Possiamo anche accettare le proposte del senatore De Bosio, come emendamenti al nostro ordine del giorno.

P E Z Z I N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Non posso accettare le parole « in conformità a quanto stabilito », contenute nell'ordine del giorno di cui ha dato lettura il senatore Simonucci. Dichiaro invece di accettare la dizione « con riferimento a quanto è stabilito », proposta dal senatore De Bosio.

Nella tabella E, infatti, sono previste indennità comprese tra un massimo di 30.000 lire e un minimo di 10.000. Ed è evidente che non è possibile stabilire le stesse misure per i premi di cui agli articoli 9-bis e 13-bis, dovendo sussistere una certa differenza di trattamento tra coloro che esercitano l'attività ispettiva in via principale e coloro che la svolgono in via sussidiaria.

Con la formula più elastica proposta dal senatore De Bosio, ritengo che siano soddisfatte tutte le esigenze.

D I P R I S C O . Il nostro ordine del giorno era già stato preannunciato ieri in sede di Sottocommissione, così come lo stesso senatore De Bosio aveva anticipato un suo intervento inteso a risolvere positivamente alcune preoccupazioni tecniche. Poichè le modifiche che egli ha proposte non mutano la sostanza dell'ordine del giorno, noi dichiariamo di accettarle e voteremo per l'approvazione di questo testo concordato, anche perchè — dalle dichiarazioni del rappresentante del Governo — dobbiamo ritenere che l'ordine del giorno, contrariamente al solito, sarà effettivamente impegnativo per l'indirizzo che il Ministero dovrà seguire.

P E Z Z I N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* A questo riguardo desidero aggiungere una dichiarazione.

Come gli onorevoli colleghi sanno, i premi che oggi, legislativamente, veniamo ad estendere a tutto il personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale già venivano corrisposti parzialmente al personale degli Uffici del lavoro, degli Uffici di collocamento e così via; e l'erogazione di tali premi avveniva mensilmente, ad esempio, per i collocatori, e trimestralmente per i direttori di Uffici del lavoro.

Ora, non si vede la necessità di modificare la periodicità vigente nei confronti di coloro che già percepivano i premi in questione; si continuerà, pertanto, a fare come si è fatto fino ad ora; è evidente, comunque, che per le categorie a livello inferiore i premi saranno corrisposti con maggiore frequenza, cioè mensilmente.

Desidererei, pertanto, che l'ordine del giorno fosse inteso in questo senso un po' più elastico.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Il testo definitivo dell'ordine del giorno risulta essere il seguente:

« La 10ª Commissione del Senato, riunita in sede deliberante per la discussione del disegno di legge n. 1205 relativo al riordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, invita il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in sede di emanazione dei decreti trimestrali di cui agli articoli 9-*bis* e 13-*bis*, a stabilire, nei limiti delle disponibilità finanziarie, la misura mensile dei premi con riferimento a quanto è disposto a favore degli Ispettori del lavoro e degli ufficiali di vigilanza, adeguandosi ad analoghi criteri per il personale cui non sono riferibili i coefficienti di stipendio contenuti nella tabella *E* ».

Metto in votazione questo testo concordato, accettato dal rappresentante del Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 14 nel testo governativo.

Art. 14.

I quadri 17, 35, 55 e 75, relativi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale,

annessi al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, per la parte in cui sono riprodotti i ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale e degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, nonché la tabella dei ruoli dello Ispettorato del lavoro, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1956, n. 1563, sono sostituiti dalle tabelle *A*, *B* e *C*, allegate alla presente legge.

Gli organici previsti nelle tabelle predette avranno attuazione dalle date in ciascuna di esse indicate.

Gli impiegati provenienti dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, inquadrati nei ruoli aggiunti o posti aggiunti, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Ispettorato del lavoro — sono collocati nelle corrispondenti qualifiche del ruolo ordinario di cui alla tabella *B* annessa alla presente legge, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera.

La Sottocommissione, facendo proprie le proposte di emendamento presentate dai senatori Varaldo e Moltisanti, propone che il primo comma di questo articolo sia sostituito col seguente:

« I quadri 17, 35, 55 e 75, relativi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, annessi al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, per la parte in cui sono riprodotti i ruoli organici del personale della Amministrazione centrale; la tabella *A* allegata alla legge 30 luglio 1959, n. 696, relativa al trattamento economico del personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione; la tabella dei ruoli dell'Ispettorato del lavoro, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1956, n. 1563; nonché le tabelle *D*, *E*, *F*, *G*, allegate alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, sono sostituiti dalle tabelle *A*, *A-bis*, *B* e *C* allegate alla presente legge ».

Nell'articolo 14 sono richiamate innanzitutto le tabelle *A*, *B* e *C*. Do lettura di tali tabelle nel testo ministeriale.

TABELLA A

RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico	
		dal 1º febbraio 1961	dal 1º luglio 1963
1	2	3	4
CARRIERA DIRETTIVA			
900	Direttori generali	6	6
670	Ispettori generali	14	16
500	Direttori di divisione	50	58
402	Direttori di sezione	59	70
325	Consiglieri di 1ª classe	1) 203	237
271	Consiglieri di 2ª classe, statistico ed attuario		
229	Consiglieri di 3ª classe		
		332	387
CARRIERA DI CONCETTO			
500	Ispettori capi e ragionieri capi	4	4
402	Ispettori principali e ragionieri principali	8	9
325	Primi ispettori e primi ragionieri	12	13
271	Ispettori e ragionieri	17	18
229	Ispettori aggiunti e ragionieri aggiunti	20	22
202	Vice ispettori e vice ragionieri		
		61	66
CARRIERA ESECUTIVA			
271	Archivisti capi	16	17
229	Primi archivisti	33	37
202	Archivisti	42	46
180	Applicati	135	148
157	Applicati aggiunti		
		226	248
229	Assistente alla vigilanza	1	1
CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO			
180	Commessi capi	1	1
173	Commessi	11	13
159	Uscieri capi	34	39
151	Uscieri	63	72
142	Inservienti		
		109	125
173	Agenti tecnici capi	1	1
159	Agenti tecnici	9	10
		10	11

(1) L'assunzione alla qualifica di statistico ed attuario si effettua per un'aliquota non superiore al 10 % dei posti messi a concorso.

TABELLA B

RUOLO DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico	
		dal 1º febbraio 1961	dal 1º luglio 1963
1	2	3	4
CARRIERA DIRETTIVA			
670	Ispettori generali	22	28
500	Ispettori capi	91	111
402	Ispettori superiori	105	128
325	Ispettori principali e consiglieri di 1ª classe	476	578
271	Ispettori di 1ª classe e consiglieri di 2ª classe		
229	Ispettori di 2ª classe e consiglieri di 3ª classe		
		694	845
CARRIERA DI CONCETTO			
500	Ispettori capi aggiunti e segretari capi	14	16
402	Ispettori principali aggiunti e segretari principali	39	50
325	Primi ispettori aggiunti e primi segretari	172	206
271	Ispettori aggiunti di 1ª classe e segretari	277	339
229	Ispettori aggiunti di 2ª classe e segretari aggiunti	387	469
202	Ispettori aggiunti di 3ª classe e vice segretari		
		889	1.080
CARRIERA ESECUTIVA			
271	Archivisti capi e ufficiali di vigilanza di 1ª classe	89	105
229	Primi archivisti e ufficiali di vigilanza di 2ª classe	170	205
202	Archivisti e ufficiali di vigilanza di 3ª classe	371	451
180	Applicati e ufficiali di vigilanza di 4ª classe	750	914
157	Applicati aggiunti		
		1.380	1.675
CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO			
173	Commessi	11	13
159	Uscieri capi	48	54
151	Uscieri	141	163
142	Inservienti		
		200	230
173	Agenti tecnici capi	17	21
159	Agenti tecnici	85	103
		102	124

TABELLA C

RUOLO DEGLI UFFICI DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico	
		dal 1º febbraio 1961	dal 1º luglio 1963
1	2	3	4
CARRIERA DIRETTIVA			
670	Ispettori generali	8	14
500	Direttori capi	50	65
402	Direttori	143	153
325	Consiglieri di 1ª classe	510	550
271	Consiglieri di 2ª classe		
229	Consiglieri di 3ª classe		
		711	782
CARRIERA DI CONCETTO			
500	Segretari capi e ragionieri capi	6	8
402	Segretari principali e ragionieri principali	25	33
325	Primi segretari e primi ragionieri	178	200
271	Segretari	350	356
229	Segretari aggiunti	415	430
202	Vice segretari		
		974	1.027
CARRIERA ESECUTIVA			
271	Archivisti capi	53	74
229	Primi archivisti	250	275
202	Archivisti	571	636
180	Applicati	1.220	1.525
157	Applicati aggiunti		
		2.094	2.510
CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO			
173	Commessi	10	15
159	Uscieri capi	90	100
151	Uscieri	292	306
142	Inservienti		
		392	421
173	Agenti tecnici capi	10	15
159	Agenti tecnici	88	83
		98	98

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)46^a SEDUTA (14 giugno 1961)

Do ora lettura delle tabelle A, A-bis, B e C relative all'articolo in esame, nei testi concordati dalla Sottocommissione:

TABELLA A

RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico	
		dal 1° luglio 1961	dal 1° luglio 1963
1	2	3	4
	CARRIERA DIRETTIVA		
900	Direttori generali	6	6
670	Ispettori generali	14	17
500	Direttori di divisione	50	60
402	Direttori di sezione	65	80
325	Consiglieri di 1 ^a classe	197	242
271	Consiglieri di 2 ^a classe, statistici ed attuari (1)		
229	Consiglieri di 3 ^a classe		
		332	405
	CARRIERA DI CONCETTO		
500	Ispettori capi e ragionieri capi	4	5
402	Ispettori principali e ragionieri principali	9	12
325	Primi ispettori e primi ragionieri	14	18
271	Ispettori e ragionieri	16	23
229	Ispettori aggiunti e ragionieri aggiunti	18	27
202	Vice ispettori e vice ragionieri		
		61	85
	CARRIERA ESECUTIVA		
271	Archivisti capi	18	20
229	Primi archivisti	34	38
202	Archivisti	41	46
180	Applicati	133	150
157	Applicati aggiunti		
		226	254
229	Assistente alla vigilanza	1	1
	CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO		
180	Commessi capi	1	1
173	Commessi	11	13
159	Uscieri capi	34	39
151	Uscieri	63	72
142	Inservienti		
		109	125
173	Agenti tecnici capi	1	1
159	Agenti tecnici	9	10
		10	11

(1) L'assunzione alla qualifica di statistico ed attuario si effettua per un'aliquota non superiore al 10 % dei posti messi a concorso.

10* COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

46ª SEDUTA (14 giugno 1961)

TABELLA A-bis

TABELLA DEGLI STIPENDI ANNUI LORDI DEL PERSONALE DEI GRUPPI A E B DELL'EX COMMISSARIATO PER LE MIGRAZIONI E LA COLONIZZAZIONE

Coefficiente	229	A - Vice Ispettore B - Vice segretario aggiunto Vice ragioniere	L. 687.000	Coefficiente	271	A - Ispettore aggiunto B - Segretario aggiunto Ragioniere	L. 813.000
Coefficiente	325	A - Ispettore B - Primo segretario aggiunto Primo ragioniere	L. 975.000	Coefficiente	402	A - Primo Ispettore B - Segretario principale agg. Ragioniere principale	L. 1.206.000
	500	A - Ispettore principale B - Segretario capo Ragioniere capo	L. 1.500.000				

TABELLA B

RUOLO DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico	
		dal 1° luglio 1961	dal 1° luglio 1963
1	2	3	4
CARRIERA DIRETTIVA			
670	Ispettori generali	22	30
500	Ispettori capi	91	120
402	Ispettori superiori	130	174
325	Ispettori principali e consiglieri di 1ª classe	451	556
271	Ispettori di 1ª classe e consiglieri di 2ª classe		
229	Ispettori di 2ª classe e consiglieri di 3ª classe		
		694	880
CARRIERA DI CONCETTO			
500	Ispettori capi aggiunti e segretari capi	16	20
402	Ispettori principali aggiunti e segretari principali	45	60
325	Primi ispettori aggiunti e primi segretari	225	288
271	Ispettori aggiunti di 1ª classe e segretari	278	332
229	Ispettori aggiunti di 2ª classe e segretari aggiunti	325	415
202	Ispettori aggiunti di 3ª classe e vice segretari		
		889	1.115
CARRIERA ESECUTIVA			
271	Archivisti capi e ufficiali di vigilanza di 1ª classe	105	129
229	Primi archivisti e ufficiali di vigilanza di 2ª classe	195	240
202	Archivisti e ufficiali di vigilanza di 3ª classe	374	460
180	Applicati e ufficiali di vigilanza di 4ª classe	706	886
157	Applicati aggiunti		
		1.380	1.715
CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO			
173	Commessi	11	16
159	Uscieri capi	48	54
151	Uscieri	141	160
142	Inservienti		
		200	230
173	Agenti tecnici capi	17	25
159	Agenti tecnici	85	109
		102	134

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

46ª SEDUTA (14 giugno 1961)

TABELLA C

RUOLO DEGLI UFFICI DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico	
		dal 1º luglio 1961	dal 1º luglio 1963
1	2	3	4
CARRIERA DIRETTIVA			
670	Ispettori generali	16	27
500	Direttori capi	82	112
402	Direttori	143	163
325	Consiglieri di 1ª classe	470	543
271	Consiglieri di 2ª classe		
229	Consiglieri di 3ª classe		
		711	845
CARRIERA DI CONCETTO			
500	Segretari capi	10	18
402	Segretari principali	30	56
325	Primi segretari	238	282
271	Segretari	310	322
229	Segretari aggiunti	386	432
202	Vice segretari		
		974	1.110
CARRIERA ESECUTIVA			
271	Archivisti capi	98	145
229	Primi archivisti	280	318
202	Archivisti	590	637
180	Applicati	1.126	1.330
157	Applicati aggiunti		
		2.094	2.430
CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO			
173	Commessi	17	21
159	Uscieri capi	90	100
151	Uscieri	285	300
142	Inservienti		
		392	421
173	Agenti tecnici capi	13	23
159	Agenti tecnici	85	107
		98	130

Le tabelle A, B e C proposte dalla Sottocommissione contengono alcune modificazioni in aumento, rispetto alle tabelle originarie del Ministero. La tabella A-bis, poi, riproduce la tabella G proposta dal senatore Moltisanti.

V A R A L D O . A proposito del primo comma dell'articolo 14, ritengo che l'emendamento da me proposto sia necessario. Infatti, dopo la presentazione del disegno di legge da parte del Governo è intervenuta la legge 22 dicembre 1960, n. 1600, che conteneva alcune tabelle riguardanti gli Uffici del lavoro. Era pertanto indispensabile fare un richiamo a queste tabelle nel disegno di legge in discussione.

M O L T I S A N T I . L'emendamento da me presentato riguarda il personale a contratto del gruppo B dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, e mira ad estenderne lo sviluppo di carriera fino alle qualifiche di segretario capo e di ragioniere capo, coefficiente 500. Esso è dettato da ragioni di equità, in quanto si tratta di provvidenze già estese a tutte le altre categorie ministeriali. Non è previsto alcun aumento di spesa oltre i normali stanziamenti di bilancio, considerando che il lieve onere economico, di circa 100 mila lire annue, interessa solo 3 unità, tutte in età avanzata, che comunque matureranno eventuali diritti non prima, rispettivamente, di 4, 5 e 8 anni. Per tali motivi chiedo l'approvazione dell'emendamento.

C A R E L L I . Nella nostra Amministrazione statale si distinguono le carriere direttiva, di concetto ed esecutiva. Allo scopo di evitare qualunque confusione ed anche per precisare le responsabilità di tutti coloro che fanno parte di una fra le carriere indicate, sarebbe opportuno distinguere anche le qualifiche in rapporto alle funzioni, e quindi chiamare ispettori coloro che appartengono alla categoria direttiva, attribuendo loro una responsabilità ben precisa, mentre gli altri andrebbero inquadrati sotto altra classificazione, trattandosi di collaboratori degli ispettori, pronti a sostituirsi a questi, ma con

funzioni di vigilanza un po' attenuate rispetto a quelle dell'ispettore. Pertanto proporrei di denominare gli appartenenti alla carriera di concetto con la qualifica di vigilatori; e per inquadrarli nei coefficienti, potremmo chiamarli rispettivamente vigilatori capi, con coefficiente 500, vigilatori superiori, con coefficiente 402, vigilatori principali, con coefficiente 325; e così via. Questo allo scopo di individuare meglio le funzioni degli appartenenti alle varie categorie.

V A R A L D O . È un'improvvisazione.

C A R E L L I . Io appartengo alla carriera amministrativa dello Stato e quindi conosco bene le varie situazioni e le varie istanze, tanto più che sono il presidente nazionale di una categoria di funzionari dello Stato: siamo in movimento anche per queste denominazioni. Non si tratta quindi di una improvvisazione, perchè la preparazione dura da 14 anni.

P E Z Z I N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Se si accogliesse la proposta del senatore Carelli, occorrerebbe modificare tutte le tabelle.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Prendo atto della proposta del senatore Carelli e mi rendo conto della sua importanza, ma con dispiacere debbo dichiarare che non posso accettarla. Tutti sanno, infatti, quanta fatica sia costato alla nostra Commissione e alla Sottocommissione il concordare il testo del disegno di legge e delle tabelle allegate.

C A R E L L I . Me ne rendo conto e mi rendo conto anche che il problema non si chiude oggi; perciò non insisto nella proposta.

D E B O S I O . Ritengo opportuno fornire alcune spiegazioni in merito alle tabelle B e C.

Per ciò che riguarda l'emendamento alla tabella B, è da tener presente che gli Ispettorati del lavoro sono attualmente diretti da ispettori generali (ex grado V), ispettori capi (ex VI) e ispettori superiori (ex VII), a seconda dell'importanza della provincia di cir-

coscrizione. Gli uffici aventi sede nei capoluoghi di Regione sono poi ordinati in quattro servizi. È necessario modificare radicalmente l'attuale ordinamento alla luce della molteplicità e importanza dei compiti che all'Ispettorato del lavoro sono stati demandati dalle numerose leggi speciali entrate in vigore nell'ultimo decennio. La recente legge, cosiddetta *erga omnes*, ha poi ridato all'Ispettorato del lavoro una funzione importantissima nel campo contrattuale: la vigilanza cioè sull'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, che appunto in forza della legge assumono valore vincolante per tutti i datori di lavoro.

Il disegno di legge che stiamo esaminando trae origine proprio dalla necessità che gli organi del Ministero, ed in particolare quelli dell'Ispettorato del lavoro, vengano adeguati ai predetti compiti. Gli uffici periferici, in altri termini, dovranno avere più ispettori e più impiegati.

L'organizzazione attuale, imperniata tutta sul capo dell'ufficio che già attualmente, con organici ridotti, può a stento seguire l'andamento dell'ufficio stesso, va modificata. Tutti gli uffici, cioè, dovranno essere ordinati su servizi così come lo sono attualmente quelli regionali. Ai quattro servizi oggi esistenti negli Ispettorati regionali (servizi affari generali e segreteria - vigilanza - tecnico - medico) ne dovrà essere aggiunto per lo meno uno, che si occupi in modo esclusivo della materia contrattuale.

Negli uffici più importanti sarà necessario istituire un sesto servizio, quello per la consulenza alle aziende, di cui al punto c) dell'articolo 4 del progetto, che nello stesso articolo prevede, al riguardo, un'apposita sezione.

Alla accennata organizzazione verticale degli uffici non può non corrispondere un ampliamento degli organici, con particolare riguardo per i gradi più elevati.

L'importanza che i problemi del lavoro vanno sempre più assumendo, la funzione di coordinamento demandata all'Ispettorato del lavoro dall'articolo 5 del progetto di legge, la facoltà dell'ufficio di chiedere e rilevare notizie anche presso gli enti pubblici (articolo 4, quinto comma) impongono, più che consigliare, che a capo degli Ispettorati pro-

vinciali vengano posti, in quanto possibile, funzionari direttivi col grado di ispettore generale, lasciando al fattore anzianità di servizio la scelta, per la destinazione agli uffici più importanti.

S'impone altresì l'istituzione dell'incarico di vice capo ufficio, non apparendo oggi opportuna l'attribuzione di tale compito al capo servizio più anziano.

Ai motivi su esposti, interessanti esclusivamente la organizzazione e la funzionalità degli uffici e quindi la pubblica Amministrazione, uno si aggiunge e di non minore importanza, che giustifica la richiesta di un ulteriore ampliamento degli organici nei gradi più elevati. L'Ispettorato del lavoro è costituito, nei ruoli direttivi e di concetto, in notevole parte da tecnici (ingegneri e medici), i quali si vanno sempre più rarefacendo nei concorsi banditi di recente, come già ho rilevato nella discussione generale. Un esame analitico dei ruoli di anzianità del personale non può non allontanare ancora più i giovani ingegneri, medici, avvocati e commercialisti dall'intraprendere la carriera di Ispettore del lavoro. Solo un ragionevole sviluppo di carriera potrà essere un incentivo per essi a partecipare ai concorsi che verranno banditi a seguito dell'ampliamento degli organici.

Per quanto riguarda l'aumento dei posti richiesti per le qualifiche più elevate della carriera di concetto, vale in linea di massima quanto illustrato relativamente alla carriera direttiva, poichè non vi è dubbio che ad un ampliamento dei compiti e dei servizi, oltre ai gradi elevati del personale direttivo occorrono, conseguentemente, i gradi elevati della carriera di concetto.

Oltre a tali necessità obiettive, è da tenere presente che a causa della irrazionale impostazione di alcune precedenti leggi relative agli organici, nella carriera di concetto si sono determinate, senza alcun rispetto del parametro, « strozzature » nella piramide (dall'ex grado VIII all'ex grado VII e da questo al VI), tali da rendere praticamente ultimata, nella maggior parte dei casi, la carriera dei funzionari al predetto grado VIII.

Vi è anche da tener conto delle mansioni del personale della carriera di concetto, che nella quasi totalità, come avviene per il

personale della carriera direttiva, sono mansioni ispettive.

Per quanto concerne gli appartenenti alla carriera esecutiva, mi sembra ovvio che gli archivi necessari agli istituendi servizi debbano essere diretti da personale opportunamente qualificato; di qui la necessità di aumentare l'organico nei gradi elevati. Tale esigenza viene maggiormente avvertita ove si ponga mente che a parte del personale della carriera esecutiva sono state attribuite mansioni ispettive (ufficiali di vigilanza).

Per ciò che concerne l'emendamento alla tabella C, è da rilevare che l'ordinamento del personale delle Amministrazioni dello Stato presenta caratteristiche di fondo sostanzialmente uniformi, non solo per quanto riguarda il comune stato giuridico ma anche per quanto attiene allo svolgimento della carriera. In proposito esistono dei parametri ai quali il competente Ispettorato del Ministero del tesoro cerca di uniformare lo sviluppo della carriera dei vari Dicasteri. A prescindere dagli uffici aventi caratteristiche peculiari di ordine strutturale od altro, sembra giusto che l'impiegato abbia all'incirca le stesse possibilità di carriera, quale che sia l'ufficio a disposizione del quale egli mette le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro. È vero tuttavia che la materia non è disciplinata con rigorosa organicità, per cui sotto la spinta di circostanze e fattori vari si sono create sperequazioni notevoli tra ruolo e ruolo, non fondate su ragioni oggettive. Sembra equo cogliere l'occasione del riordinamento dei singoli Ministeri per ricondurre i ruoli al metro comune. Oggi le tabelle organiche degli Uffici del lavoro sono quelle approvate col decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1955, n. 520, e riflettono la situazione di anomalia giuridica nella quale il personale si trova. Trattasi, in sostanza, di tabelle predisposte per inquadrare il personale a ruolo, le quali non tengono conto della necessità di prevedere un ragionevole sviluppo di carriera. Basti dire che su 100 impiegati della carriera direttiva degli Uffici del lavoro nemmeno uno avrà la garanzia di poter raggiungere la qualifica di ispettore generale. L'indice, infatti, è pari a 0,5 per cento, contro il 3 per cento del ruolo del-

l'Ispettorato agrario, il 3,3 per cento del ruolo della SE.PR.AL., il 3,8 per cento del ruolo dell'Intendenza di finanza, il 4,6 per cento del ruolo del Genio civile, l'8 per cento del ruolo degli Uffici provinciali industria e commercio.

Si sono presi come elementi di raffronto i ruoli degli uffici dello Stato che operano alla periferia, sia per ragioni di omogeneità, sia per un diverso motivo, che si riflette sulla funzionalità di alcune Commissioni e sulla collaborazione che deve esistere tra uffici che sovente agiscono in cooperazione. Tutti i dirigenti degli uffici statali, regionali o interprovinciali hanno la qualifica di ispettore generale. I direttori degli uffici regionali del lavoro, invece, hanno la qualifica di capo divisione. Tutti i dirigenti di uffici provinciali statali hanno qualifica non inferiore a quella di capo divisione ed alcuni di essi hanno qualifica di ispettore generale. I direttori degli Uffici provinciali del lavoro, invece, hanno la qualifica di direttore di sezione. Gli Uffici del lavoro rappresentano quindi la sola eccezione all'assetto gerarchico, sostanzialmente uniforme, delle amministrazioni periferiche dello Stato. Tale deroga peggiorativa non ha alcun fondamento obiettivo, in quanto i compiti affidati agli Uffici del lavoro non sotto-stando, per importanza e delicatezza, specie nell'attuale momento storico di rigoglioso sviluppo della legislazione sociale, a quelli svolti dagli altri uffici provinciali presi in considerazione.

Si può aggiungere anzi che gli Uffici del lavoro poggiano su di una struttura organizzativa particolarmente ampia e complessa, che, attraverso i dipendenti uffici di collocamento, raggiunge tutti i Comuni nonché molti centri frazionali.

La disparità non colpisce solo le legittime aspettative di carriera del personale, ma è pure causa di notevole disagio e frizione in seno alle numerose Commissioni alle quali i direttori degli Uffici del lavoro sono chiamati a partecipare insieme coi dirigenti di altri uffici.

Più stridente appare l'anomalia, che si traduce in vera e propria difficoltà e remora funzionale, per le Commissioni presiedute dai direttori degli Uffici del lavoro, delle quali

sono membri funzionari di grado più elevato delle altre Amministrazioni, ad esempio la Commissione provinciale per il collocamento — articolo 25 della legge 19 aprile 1949, n. 264 — della quale sono membri rappresentanti del Genio civile, della Camera di commercio, dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; la Commissione provinciale per la disciplina dei lavori di facchinaggio — legge 3 maggio 1955, n. 407 — della quale è membro il Questore; la Commissione provinciale per la tutela del lavoro a domicilio — legge 13 marzo 1955, n. 264 — e quella per la tutela del lavoro domestico — legge 2 aprile 1958, n. 339 — delle quali fa parte il Capo circolo dell'Ispettorato del lavoro, eccetera.

L'emendamento proposto, attraverso i modesti ritocchi apportati ad alcune qualifiche, con un aumento complessivo di un centinaio di posti (su oltre 4.500), consente di accorciare le distanze che separano le possibilità di progressione di carriera del personale degli Uffici del lavoro da quelle del personale delle altre Amministrazioni, nonché di togliere dall'attuale stato di inferiorità i dirigenti degli Uffici del lavoro nei confronti dei dirigenti degli altri uffici provinciali, ponendo a capo degli Uffici regionali e provinciali funzionari con qualifiche aventi rispettivamente coefficiente uniforme alla situazione esistente presso gli altri uffici.

P E Z Z I N I, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Debbo compiacermi col senatore De Bosio, che ha, con tanta competenza, illustrato ampiamente i criteri che hanno presieduto alla compilazione delle tabelle. Ritengo che questi criteri corrispondano effettivamente non solo alle esigenze del potenziamento dei ruoli del Ministero (finalità primaria del disegno di legge in discussione), ma anche a quelle della normalizzazione di alcune situazioni cui ha fatto riferimento il senatore De Bosio, che rappresentano veramente un *punctum dolens* per la nostra amministrazione.

D I P R I S C O. Gli onorevoli colleghi sanno che, in ordine alle tabelle allegate al disegno di legge, il senatore Bitossi ed io avevamo proposto alcune innovazioni ed eli-

minata la decorrenza del 1° luglio 1963, ritenendo che si potesse partire dal febbraio 1961 o, nella peggiore delle ipotesi, dal luglio 1961 per l'ampliamento definitivo degli organici. Siamo tuttora convinti della bontà delle nostre proposte, in quanto nel riordinamento di un Ministero occorre tener conto già in partenza della consistenza definitiva del personale. Senonchè, in vista di quel compromesso cui si arriva sempre quando si tratta di approvare una legge, noi dichiariamo di accettare la soluzione proposta con le tabelle della Sottocommissione.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la tabella A nel testo della Sottocommissione.

(È approvata).

(Sono successivamente approvate le tabelle A-bis, B e C nei testi della Sottocommissione).

Metto in votazione il primo comma dell'articolo 14 nel testo modificato dalla Sottocommissione.

(È approvato).

Metto in votazione i commi secondo e terzo dell'articolo 14.

(Sono approvati).

Metto in votazione l'articolo 14 nel suo complesso.

(È approvato).

Riprendiamo ora l'esame dell'articolo aggiuntivo 16-bis, che era rimasto sospeso in una precedente seduta.

Art. 16-bis.

I rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti in numero di tre, di cui uno appartenente al ruolo dell'Amministrazione centrale, uno al ruolo dell'Ispettorato del lavoro e uno al ruolo degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Del Consiglio di amministrazione è chiamato a far parte altresì il Capo dell'Ispettorato medico centrale del lavoro.

DI PRISCO. Come gli onorevoli colleghi sanno, noi avevamo sollevato la questione del modo di scelta dei rappresentanti del personale, e in proposito, mi piace sottolinearlo, il Sottosegretario Pezzini ci aveva ricordato la prassi costante, per cui i Ministeri tengono conto delle designazioni delle organizzazioni sindacali. Noi avremmo voluto che un tale principio fosse sancito nelle disposizioni di legge; tuttavia, viste le difficoltà, non insistiamo e presentiamo, in sostituzione, il seguente ordine del giorno: « La 10^a Commissione del Senato, riunita in sede deliberante per la discussione del disegno di legge n. 1205, relativo al riordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, invita il Ministro del lavoro e della previdenza sociale a tener conto delle designazioni che le organizzazioni sindacali più rappresentative in sede nazionale faranno, su sua richiesta, per la nomina dei rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione del Ministero, di cui all'articolo 16-bis ».

PEZZINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Mentre l'inserzione nell'articolo 16-bis della modifica già proposta dal senatore Di Prisco avrebbe posto seri problemi, per le ripercussioni inevitabili in tutto il settore dell'Amministrazione statale, non ho difficoltà invece ad accettare l'ordine del giorno che è stato ora presentato dai senatori Di Prisco e Simonucci, anche perchè da parte nostra le designazioni dei sindacati sono sempre tenute nella massima considerazione.

MOLTISANTI. Concordo in linea di massima con le osservazioni dell'onorevole Sottosegretario di Stato. Posso anche aderire all'ordine del giorno presentato dal collega Di Prisco, purchè vengano soppresse le parole « più rappresentative ». Le organizzazioni sindacali sono tutte riconosciute dalla legge, ragione per cui non debbono essere fatte discriminazioni.

DI PRISCO. Non sono d'accordo col senatore Moltisanti. Le organizzazioni sindacali più rappresentative sono le confederazioni di carattere nazionale. Non bisogna dimenticare che si può definire organizzazione sindacale anche un'associazione composta di pochi funzionari.

CARELLI. Per organizzazione sindacale, in questo caso, deve intendersi non una organizzazione di carattere nazionale esterna alla categoria, ma il sindacato di una determinata categoria in un determinato dicastero. Ogni Ministero, infatti, ha il sindacato della carriera direttiva, il sindacato della carriera di concetto, il sindacato della carriera ausiliaria. Prendere in considerazione, invece, sindacati diversi dalle organizzazioni interne significherebbe produrre gravi turbamenti nelle Amministrazioni statali.

PRESIDENTE, relatore. Sono spiacente, senatore Moltisanti, di non potere accogliere la sua proposta. In tutte le leggi finora emanate si parla di organizzazioni sindacali più rappresentative; ora noi non possiamo, in sede di Commissione, discostarci da questa prassi generale. Se esistessero dei precedenti nel senso da lei indicato, non avrei difficoltà ad accedere al suo desiderio; ma, stando le cose come ho detto, debbo insistere perchè sia accolta la dizione « più rappresentative ».

DI GRAZIA. Per aderire in parte al concetto espresso dal collega Moltisanti, potremmo dire « organizzazioni sindacali di categoria », senza sopprimere le parole « più rappresentative ».

DE BOSIO. Quando si parla di sindacato più rappresentativo non si vuole necessariamente riferirsi al numero delle persone componenti il sindacato medesimo. Il « rappresentativo », a mio avviso, si riferisce all'importanza dell'organizzazione sindacale dal punto di vista nazionale.

Prego pertanto il collega senatore Moltisanti di volere aderire alla formulazione originaria dell'ordine del giorno.

MOLTISANTI. A seguito delle precisazioni date dall'onorevole Presidente relatore e dell'interpretazione enunciata dal collega De Bosio, aderisco senza riserve all'ordine del giorno Di Prisco.

PRESIDENTE, relatore. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 16-bis nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dai senatori Di Prisco e Simonucci.

(È approvato).

Abbiamo così terminato l'esame degli articoli che erano stati accantonati nelle sedute precedenti. Restano ora da esaminare gli ultimi articoli del disegno di legge, incominciando dall'articolo 21 di cui do lettura.

Art. 21.

Gli impiegati di cui all'articolo 339 del testo unico approvato con decreto del Pre-

sidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono collocati nel ruolo ad esaurimento previsto dalla tabella *D* allegata alla presente legge e assegnati alla qualifica corrispondente al coefficiente di stipendio in godimento, conservando a tutti gli effetti l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza.

Il collocamento nel ruolo predetto è disposto previo parere del Consiglio di amministrazione e decorre, ad ogni effetto, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In corrispondenza alle unità collocate nel ruolo ad esaurimento a norma del primo comma e fino alla loro cessazione dal servizio, devono essere mantenuti vacanti nel ruolo della carriera direttiva, di cui alla annessa tabella *C*, altrettanti posti di qualifica corrispondente a quella rivestita dalle predette unità.

Di questo articolo la Sottocommissione propone l'approvazione senza emendamenti.

Prima di mettere in votazione l'articolo 21, do lettura della tabella *D*, alla quale si fa riferimento nell'articolo stesso:

TABELLA *D*

RUOLO AD ESAURIMENTO PER GLI IMPIEGATI DEGLI UFFICI DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE MANTENUTI NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DIRETTIVE PER EFFETTO DELL'ARTICOLO 339 DEL TESTO UNICO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 GENNAIO 1957, N. 3

CARRIERA DIRETTIVA

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
1	2	3
670	Ispettori Generali	1
500	Direttori Capi	5
402	Direttori	8
		14

La Sottocommissione propone che le cifre contenute nella colonna 3 siano sostituite con le seguenti:

Ispettori Generali	1
Direttori Capi	7
Direttori	5
	—
	13
	—

DI GRAZIA. Propongo di portare a due i posti di ispettore generale, almeno a partire dal 1° luglio 1963.

VENUDO. Aderisco alla proposta del collega Di Grazia.

MOLTISANTI. Sono anch'io d'accordo con i colleghi, ritenendo che un solo posto di ispettore generale sia insufficiente.

PEZZINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non si può, nell'interesse di sole tredici persone, andare contro le aspettative dei moltissimi funzionari del Ministero interessati ai posti di ispettore generale.

VARALDO. Oltretutto non bisogna dimenticare che il ruolo contemplato nella tabella è ad esaurimento.

PRESIDENTE, *relatore*. Prego i senatori Di Grazia e Moltisanti di non volere insistere, poichè — come ha già spiegato lo onorevole Sottosegretario di Stato — la modificazione proposta andrebbe a scapito di altri funzionari di ruolo del Ministero del lavoro.

CARELLI. Si tratta di una materia molto delicata. Non possiamo, infatti, ipotecare il futuro delle carriere direttive dello Stato; se la proposta dei colleghi venisse accolta, la norma in questione si ripercuoterebbe anche su altri settori.

DI GRAZIA. Il numero dei posti di ispettore generale è attualmente già coperto, per cui è chiaro che — in caso di concorso —

molte persone resterebbero egualmente insoddisfatte.

Comunque, dichiaro di non insistere nella mia proposta.

MOLTISANTI. Desidero proporre un ordine del giorno perchè, nella formazione dei ruoli del 1963, si tenga conto della possibile aggiunta di un altro posto di ispettore generale.

PEZZINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La proposta non avrebbe, sostanzialmente, effetti pratici.

MOLTISANTI. Non insisto.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la tabella D, nel testo della Sottocommissione.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 21.

(È approvato).

Dopo l'articolo 21 la Sottocommissione propone di aggiungere il seguente articolo 21-bis, elaborato dal Ministero sulla base dell'emendamento 21-ter dei senatori Di Prioso e Bitossi.

Art. 21-bis.

I posti delle qualifiche iniziali dei singoli ruoli organici dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato del lavoro, che risultino disponibili dopo che siano stati indetti i concorsi previsti dagli articoli 22 e 22-bis della presente legge, non potranno essere conferiti mediante pubblico concorso se non per il numero eccedente quello complessivo degli impiegati dei relativi ruoli aggiunti di cui all'articolo 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e degli impiegati non di ruolo della categoria corrispondente che alla data del decreto con cui si bandisce il concorso non abbiano ancora maturato l'anzianità necessaria per ottenere l'immissione nei ruoli aggiunti.

Gli impiegati dei ruoli aggiunti dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato del lavoro, che ne facciano domanda entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, potranno essere inquadrati nei corrispondenti ruoli organici di cui alle annesse tabelle A e B, in corrispondenza della qualifica rivestita all'atto della domanda, dopo l'ultimo impiegato della qualifica stessa, nell'ordine in cui si trovano collocati nei predetti ruoli aggiunti, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica a tutti gli effetti, salvo quanto disposto dal successivo comma quinto. Gli inquadramenti di cui sopra, che risultino eccedenti il numero dei posti conferibili ai sensi del precedente comma primo, saranno disposti in soprannumero da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze.

Gli impiegati già appartenenti ai ruoli speciali transitori o ai ruoli aggiunti della carriera esecutiva e della carriera del personale ausiliario, i quali siano transitati nei corrispondenti ruoli organici in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e successive modificazioni, ovvero a seguito di concorso, potranno conseguire a domanda, da presentarsi entro il termine indicato nel comma precedente, l'inquadramento eventualmente più favorevole cui avrebbero avuto diritto ai sensi del comma anzidetto ove fossero rimasti nei predetti ruoli speciali transitori o ruoli aggiunti.

Gli impiegati non di ruolo che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in servizio per legittimo atto di nomina presso l'Amministrazione centrale o presso l'Ispettorato del lavoro e che successivamente alla data stessa conseguano l'inquadramento nei predetti ruoli aggiunti, potranno essere inquadrati nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici con le modalità stabilite al secondo comma del presente articolo, decorrendo il termine per la presentazione delle domande dalla data di compimento dell'anzianità utile per il collocamento nei ruoli aggiunti.

Il personale collocato nei ruoli organici della carriera di concetto e della carriera esecutiva ai sensi del secondo comma del presente articolo potrà conseguire la promo-

zione rispettivamente alle qualifiche di ispettore e di archivista o equiparate soltanto per la parte dei posti disponibili nelle qualifiche stesse che risulti eccedente rispetto al numero degli impiegati delle qualifiche inferiori che alla data di entrata in vigore della presente legge già appartengano ai rispettivi ruoli organici dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato del lavoro.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche per le promozioni alla qualifica di usciere capo e di agente tecnico capo.

DI PRISCO. Riesaminando la questione coi sindacati, abbiamo constatato come al personale di tutte le carriere e qualifiche sia stata data la possibilità di fare un passo avanti. Gli unici esclusi dalle provvidenze attuali sono alcuni impiegati — che avevamo a suo tempo considerati nei nostri emendamenti aggiuntivi all'articolo 21 — appartenenti alla carriera di concetto dei ruoli dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato del lavoro, i quali hanno la laurea e svolgono mansioni proprie della carriera direttiva.

Oggi, alla fine dei nostri lavori, non sarebbe possibile fare in modo che anche costesti impiegati ricevessero un beneficio dal provvedimento?

PEZZINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. È stato interpellato in proposito il Ministero del tesoro, il quale si è espresso negativamente.

DI PRISCO. In tal caso non insisto.

PRESIDENTE, *relatore*. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 21-bis.

(È approvato).

Art. 22.

Un terzo dei posti vacanti nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione può essere conferito, mediante con-

corso interno per esami da indirsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli impiegati della carriera ausiliaria degli Uffici predetti che alla stessa data svolgano prevalentemente da almeno un decennio mansioni proprie della carriera esecutiva.

Su richiesta della Sottocommissione il Ministero ha predisposto un nuovo testo dell'articolo 22, che è così formulato:

Mediante concorso interno per esami da indirsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non oltre la metà dei posti disponibili all'epoca del bando di concorso nella qualifica iniziale in ciascuno dei ruoli della carriera esecutiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale può essere conferita agli impiegati delle rispettive carriere ausiliarie, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgano prevalentemente da almeno un quinquennio mansioni proprie della carriera esecutiva.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto in votazione il nuovo testo dell'articolo 22, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Dopo l'articolo 22 la Sottocommissione propone di aggiungere il seguente articolo 22-bis:

Art. 22-bis.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno indetti per ciascuno dei ruoli delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie di cui alle annesse tabelle A, B e C concorsi per l'assunzione nelle qualifiche iniziali riservati al personale utilizzato per lo svolgimento dei compiti connessi con l'assegnazione degli alloggi I.N.A.-Casa e che prestino servizio da data non posteriore al 1° luglio 1961 presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione o presso gli incaricati regionali della Gestione I.N.A.-Casa, nonchè al personale adibito da data non posteriore al 1° luglio 1961 all'esple-

tamento dei servizi relativi alla gestione del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

Per i concorsi predetti da indirsi per non oltre la metà dei posti disponibili in ciascun ruolo all'epoca dei bandi di concorso, si osservano le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; il limite di età per l'ammissione ai concorsi medesimi è però elevato ad anni quarantacinque.

Il personale di cui al primo comma che non presenti domanda di partecipazione ai concorsi predetti o che non sia in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione agli stessi sarà mantenuto in servizio con il rapporto a contratto quinquennale disciplinato dal decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, non oltre il 65° anno di età, con l'assegnazione alle qualifiche iniziali delle categorie di cui alla tabella C annessa al decreto medesimo. Il relativo provvedimento ministeriale sarà adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per il collocamento nella categoria di concetto, nella categoria d'ordine e in quella subalterna è richiesto, rispettivamente, il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, la licenza elementare.

L'ordine di posizione del personale in ciascuna delle qualifiche iniziali delle categorie a contratto sarà determinato in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 5, quarto e quinto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al concorso per l'assunzione nella qualifica iniziale del ruolo della carriera di concetto del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, di cui all'annessa tabella C, da indirsi ai sensi dei precedenti commi, sono ammessi a partecipare anche gli impiegati del ruolo della carriera esecutiva degli Uffici medesimi provvisti di diploma d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado.

Il testo di cui ho dato lettura è stato elaborato dal Ministero sulla base degli emendamenti proposti dai senatori De Bosio e Venudo.

DI PRISCO. Come ho già osservato in sede di Sottocommissione a proposito del terzo comma, sono fortemente preoccupato per la sorte di coloro che, pur partecipando al concorso, non siano dichiarati idonei. Possono anche darsi dei casi in cui il candidato, dopo avere presentato la domanda, non possa all'ultimo momento, per improvvise e gravi ragioni, partecipare al concorso. In questo caso egli risulterebbe danneggiato rispetto a coloro che non hanno presentato la domanda. È giusto tutto ciò?

PEZZINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. In caso di impedimento legittimo, il candidato parteciperà logicamente al successivo concorso.

DI PRISCO. Poichè da parte nostra esiste l'intenzione di fare ogni sforzo per la sistemazione di questi impiegati dell'I.N.A.-Casa e del Fondo addestramento, penso che sia necessario difenderli sino in fondo, evitando ogni lacuna che possa rivelarsi dannosa.

DE BOSIO. Con l'articolo si tende a sistemare la posizione forse più irregolare esistente presso il Ministero del lavoro, cioè quella del personale utilizzato per lo svolgimento dei compiti connessi con l'assegnazione degli alloggi I.N.A.-Casa, nonché del personale adibito all'espletamento dei servizi relativi alla gestione del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

Ora io mi chiedo se si possa essere più larghi di quanto è previsto nel provvedimento: si eleva il limite di età per l'ammissione ai concorsi a 45 anni; si dà la possibilità al personale che non intenda espletare il concorso di rimanere nell'Amministrazione per altri cinque anni... Ma non è possibile stabilire, in una legge, che chi partecipa al concorso e non riesce vincitore, abbia gli stessi diritti dei vincitori del concorso medesimo! Se vi è qualcuno che risulta non idoneo al servizio

che svolge da un decennio — si tratta infatti di esame di idoneità — ciò sta a dimostrare che questi non è in grado di svolgere le proprie funzioni e non merita alcuna riconferma.

Non mi sembra opportuna, pertanto, la modificazione dell'articolo.

SIMONUCCI. Si potrebbe formulare un ordine del giorno, che impegnasse gli esaminatori a permettere il ritiro dei candidati, quando l'esito dell'esame si delineasse negativamente.

PEZZINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Questo già si fa normalmente.

Desidero, a questo proposito, ripetere quanto ho fatto presente ai rappresentanti della categoria, i quali mi hanno informato che alcuni loro colleghi sono terrorizzati dall'idea di affrontare una prova, che potrebbe anche dare risultato negativo.

Io ho replicato che mi sembrava strano che persone con esperienza decennale del proprio lavoro si spaventassero di fronte ad un esame interno che, naturalmente, viene svolto sotto forma di colloquio; e la mia osservazione sembra essere stata convincente, tanto è vero che i rappresentanti in questione mi hanno detto che ripiegheranno sull'organizzazione di corsi preparatori per i candidati al concorso. Io ho assicurato che sarò lietissimo di aiutarli in questo senso, mettendo a loro disposizione i docenti e dando agli interessati la possibilità di frequentare assiduamente i corsi.

Mi sembra, pertanto, che non esistano più motivi di preoccupazione. Chi continuerà ad essere spaventato dall'idea di un modesto esame potrà sempre rimanere a contratto; e tale sistemazione non durerà soltanto cinque anni, in quanto il contratto sarà praticamente rinnovabile, ogni cinque anni, fino al termine del servizio per raggiunti limiti d'età.

DI PRISCO. La mia osservazione era ispirata dalla consapevolezza di quanto sia duro, per un uomo d'età, magari oppresso da preoccupazioni familiari, riuscire là dove un giovane può, invece, agevolmente disimpegnarsi.

Comunque, poichè dalle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario di Stato traspare l'intenzione di usare una certa indulgenza verso la categoria in questione, non insisto nel mio punto di vista.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 22-*bis*.

(È approvato).

Art. 23.

In sede di prima applicazione della presente legge, i consiglieri di 2ª e 3ª classe del ruolo dell'Amministrazione centrale, vincitori di concorsi riservati a laureati in matematica finanziaria ed attuariale, o in scienze statistiche ed attuariali, o in scienze matematiche, o in matematica e fisica, conseguono la qualifica di statistico ed attuario (coefficiente 271), di cui all'annessa tabella A, conservando ad ogni effetto l'anzianità maturata nelle qualifiche di provenienza.

(È approvato).

Dopo l'articolo 23, la Sottocommissione propone di aggiungere il seguente articolo 23-*bis*, che riproduce un emendamento del senatore De Bosio:

Art. 23-*bis*.

Nella prima attuazione della presente legge e comunque per non oltre un triennio dalla data di entrata in vigore della legge medesima, i periodi di anzianità per le promozioni per scrutinio, per merito comparativo o per merito assoluto, per le promozioni a scelta, nonchè per le promozioni mediante esami, fissati dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono ridotti di un terzo, nei confronti degli impiegati inquadri nei ruoli di cui alle annesse tabelle A, B, C e D.

DE BOSIO. L'emendamento da me presentato — e che viene proposto sotto for-

ma di articolo 23-*bis* — prevede una riduzione dei periodi di anzianità, riduzione che è usuale nei provvedimenti di riforma degli organici. Al riguardo posso citare le seguenti leggi: il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1958, n. 15, che, all'articolo 2, stabilisce: « L'inquadramento è effettuato nella corrispondente carriera cui l'impiegato appartiene e nella qualifica rivestita o equiparata o in quella immediatamente superiore. In quest'ultimo caso, i periodi di anzianità minimi prescritti per l'avanzamento alla qualifica superiore mediante esame, scrutinio di merito comparativo o a scelta sono ridotti di un anno »; la legge 27 febbraio 1958, n. 119, sullo stato giuridico e l'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, che, all'articolo 96, stabilisce: « Per tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, i periodi di anzianità richiesti per conseguire l'avanzamento alla qualifica superiore sono ridotti della metà »; la legge 7 febbraio 1961, n. 59, per i dipendenti dell'A.N.A.S.; e, infine, il disegno di legge n. 992-*bis* del Senato, già approvato dal Senato ed attualmente alla Camera, che all'articolo 4 stabilisce che i posti di vice provveditori di 1ª classe, nella prima applicazione della legge, vengano conferiti prescindendo dall'anzianità nella qualifica inferiore.

Il mio emendamento si uniforma quindi alle succitate direttive; esso anzi, invece che della metà, riduce il periodo di anzianità di un terzo soltanto.

MOLTISANTI. Sull'argomento avevo presentato un emendamento tendente a ridurre il periodo di anzianità della metà, proprio in considerazione dei numerosi casi analoghi dianzi richiamati dal senatore De Bosio.

Comunque, pur di non vedere respinte sia la proposta del collega De Bosio che la mia, aderisco alla formulazione dell'articolo 23-*bis* suggerita dal senatore De Bosio.

PEZZINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Io confermo la riserva che avevo annunciata in sede di Sottocommissione a proposito dell'articolo in esame. I precedenti citati dal senatore

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

46ª SEDUTA (14 giugno 1961)

De Bosio si riferiscono per la maggior parte ad aziende statali autonome, e non sono quindi invocabili; inoltre debbo rendermi interprete di una contrarietà manifestata al riguardo dal Ministero del tesoro, pur riconoscendo che non esiste un problema di copertura che renda impossibile l'approvazione dell'emendamento.

Comunque la decisione spetta alla Commissione.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 23-bis.

(È approvato).

Art. 24.

Tutte le norme incompatibili con quelle contenute nella presente legge sono abrogate.

V A R A L D O. A questo punto può riproporsi il problema dell'articolo 18-ter, già trattato dal Sottosegretario di Stato all'inizio della seduta odierna. Non vorrei infatti che nell'abrogazione disposta dall'articolo 24 fosse compresa anche la norma dell'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, in quanto l'articolo 18-ter tratta lo stesso argomento in modo alquanto diverso.

Pertanto, prima di votare l'articolo 24 è opportuno che la Commissione si pronunci pro o contro il mantenimento dell'articolo 18-ter.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Per le fondate ragioni addotte dal senatore Varaldo, la votazione dell'articolo 24 rimane sospesa fino a che la Commissione non avrà deliberato in merito all'articolo 18-ter.

Art. 25.

La presente legge ha effetto dal 1° febbraio 1961, salvo per quanto concerne gli ampliamenti degli organici di cui alle colonne n. 4 delle allegate tabelle A, B e C, che avranno decorrenza dal 1° luglio 1963.

Di questo articolo, la Sottocommissione propone la sostituzione col testo seguente:

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1961, salvo quanto è previsto dal terzo comma del precedente articolo 9.

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo nel testo della Sottocommissione.

(È approvato).

Art. 26.

All'onere di lire 500.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1960-61, si provvederà con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dei canoni ricognitori sulle concessioni demaniali.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà provveduto, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro del tesoro, alla ripartizione dei fondi iscritti nel bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il trattamento economico del personale assegnato al Ministero dell'industria e del commercio in base al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265.

Il primo comma di questo articolo deve considerarsi ormai privo di ogni effetto, essendo stato approvato l'articolo 25 che prevede l'entrata in vigore della legge dal 1° luglio anzichè dal 1° febbraio 1961. Perciò metto in votazione l'articolo 26 con la soppressione del primo comma.

(È approvato).

Art. 27.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio, occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Come i colleghi ricorderanno, la 5ª Commissione ci ha suggerito di aggiungere in questo articolo una norma relativa alla copertura

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)46^a SEDUTA (14 giugno 1961)

finanziaria per l'esercizio 1961-62. Accogliendo questo suggerimento, la Sottocommissione vi propone di votare l'articolo 27 nel testo seguente:

All'onere di lire 650 milioni, derivante dalla prima applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62, si provvederà a carico del capitolo di parte ordinaria relativo al: « Fondo destinato a far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso », iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio, occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Z A N E . L'articolo in esame è, a mio avviso, di capitale importanza; e mi rincresce che il risultato del vasto lavoro della Sottocommissione non sia giunto a noi in tempo tale da consentirci un esame meno affrettato di quello che stiamo effettuando, poichè non trovo che, con la lunga serie di emendamenti elaborati dalla Sottocommissione, si sia raggiunto lo scopo di dare un assetto definitivo e regolare alla parte relativa al finanziamento, perpetuandosi anzi, con questo disegno di legge, la situazione di irregolarità costituita da una gestione fuori bilancio.

Mi sono fatto carico di raccogliere notizie sulla situazione di bilancio degli istituti previdenziali, che sono obbligati a versare al Ministero gli importi previsti dalla legge. Ora il rendiconto dell'I.N.A.I.L. per gli anni 1957, 1958 e 1959 fa riferimento al regio decreto 28 dicembre 1931, n. 1684, che riguarda l'ordinamento dell'Ispettorato corporativo; e tale citazione è errata, perchè si sarebbe invece dovuto citare il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Inoltre, nel suddetto rendiconto non sono riuscito a trovare, ad esempio, i proventi derivanti dai contributi a carico delle imprese industriali ed agricole soggette alle assicurazioni di cui al regio decreto 17 agosto 1931, n. 1765. I contributi a carico delle imprese industriali — che, secondo la legge originaria, non dovrebbero essere superiori all'1,10 per cento — sono appli-

cati con un'addizionale dell'1 per cento sullo ammontare dei premi. Da calcoli effettuati sui rendiconti stessi, risulta che l'I.N.A.I.L. riscuote circa 900 milioni all'anno. Ora, secondo i provvedimenti che abbiamo approvati e secondo i riferimenti legislativi, questi importi versati dall'I.N.A.I.L. e da altri enti assicuratori debbono servire a pagare i servizi dell'Ispettorato del lavoro.

Non vedo per quale motivo non si debbano comprendere nel bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale tutte queste entrate, mentre si prevedono le uscite corrispondenti.

P E Z Z I N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il che non ha impedito, tuttavia, al senatore Zane di votare a favore dell'articolo 6, già approvato dalla Commissione.

Z A N E . È vero che ho concorso all'approvazione dell'articolo 6 nel testo concordato dalla Sottocommissione, dal quale era stata stralciata la parte (contenuta nell'emendamento del senatore De Bosio) che riproduceva, quasi integralmente, l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

Il testo originario dell'emendamento De Bosio conteneva anche una parte nuova rispetto al decreto sopra citato, che io mi permetto di fare mia e di ripresentare all'articolo 27, ritenendo che questa sia la sede più idonea per la sua collocazione.

La parte dell'emendamento di cui sto parlando era così formulata:

« Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvederà a promuovere l'imputazione dei contributi di cui alle lettere a) e b) dell'esercizio sui capitoli di spesa della rubrica "Ispettorato del lavoro" dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

Faccio, pertanto, la formale proposta che si introduca nel testo dell'articolo 27 — con gli opportuni ritocchi formali — quanto era stato accantonato al momento dell'approvazione dell'articolo 6.

A mio avviso, si potrebbero inserire nell'articolo 27, senza che ciò dia luogo a contrasti, sia il testo proposto dalla Commissione finanze e tesoro, sia il testo dell'emendamento già presentato dal senatore De Bosio, che io faccio mio.

In tal modo si avrebbe la possibilità di dare un assetto definitivo ad una gestione che attualmente è mantenuta al di fuori del bilancio, eliminando un'irregolarità che, se si approvasse invece l'articolo così com'è, finiremmo col perpetuare.

C A R E L L I . Onorevoli colleghi, pur dando atto al senatore Zane del diligente studio da lui compiuto, desidero tuttavia fargli notare che i bilanci debbono avere una certa elasticità, tanto vero che il bilancio è stato definito una funzione contabile.

Ora, anche senza giungere a tanto, dobbiamo effettivamente considerare il bilancio come uno strumento giuridico operante nel settore dell'Amministrazione dello Stato, che consenta, però, di utilizzare le disponibilità finanziarie derivanti dall'attività di alcuni enti, a cui fanno capo gestioni speciali.

Ora, questa è una gestione speciale al di fuori del bilancio; essa, evidentemente, entra a far parte di un consuntivo; ed appunto in sede di consuntivo la spesa che essa consente in collegamento col bilancio dello Stato costituisce il cuscinetto indispensabile ad evitare una rigidità, che determinerebbe un grave turbamento nell'applicazione tecnica del bilancio stesso.

Non vedo, pertanto, come sia possibile inserire l'emendamento proposto dal senatore Zane nel testo dell'articolo 27, il quale nella dizione attuale è molto semplice e chiaro e significa tra l'altro che quando il Ministero del tesoro riterrà opportuno utilizzare le attività della gestione speciale potrà farlo nell'interesse dell'Amministrazione stessa.

Mi dichiaro, pertanto, contrario all'emendamento.

V A R A L D O . Alcune osservazioni fatte dal senatore Zane mi troverebbero consenziente, poichè in occasione della discussione generale sostenni anch'io il suo stesso principio; è necessario tenere presente, però, che

in sede di votazione dell'articolo 6 tale questione non è stata solo provvisoriamente accantonata, ma è stata messa definitivamente da parte.

Ritengo, pertanto, che la questione non possa essere più riproposta; aggiungo che sarei anche perplesso sulla formulazione dell'emendamento di cui il senatore Zane ha dato lettura.

D E B O S I O . Ringrazio l'onorevole collega Zane per aver posto in evidenza una parte importante del mio emendamento sostitutivo dell'intero articolo 6, che aveva lo scopo di rendere sistematico e definitivo ciò che è disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

Proposi quell'articolo in contrapposto alla tesi avanzata dalla opposizione, tendente ad abolire quel sistema, convinto che si dovesse non abolirlo, ma riconfermarlo legislativamente.

Comunque, per ragioni procedurali, indipendenti dai motivi che mi hanno indotto a ritirare il mio emendamento, questo, a mio avviso, non può più essere riproposto nè da me, nè dal senatore Zane, essendo stato ormai approvato l'attuale articolo 6.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Pur ammirando la competenza tecnica del senatore Zane, che ho ascoltato con molto interesse, debbo pregarlo di ritirare il suo emendamento, che ritengo sia precluso dall'avvenuta approvazione dell'articolo 6, ai sensi dell'articolo 69 del Regolamento.

P E Z Z I N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ricordo che, con l'articolo 6 del testo governativo, si cercava di ricondurre la situazione alla normalità. Di tale articolo il senatore De Bosio propose la sostituzione con un nuovo testo. Nel corso della discussione svoltasi sull'emendamento De Bosio, ebbi a dichiarare che — pur essendo nostro intendimento ricondurre nell'alveo più regolare questo fondo, che giustamente il senatore Zane giudica piuttosto anormale — non avrei insistito per l'approvazione del testo da noi presentato, purchè si ritornasse alla disciplina pura e

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

46ª SEDUTA (14 giugno 1961)

semplice contenuta nell'articolo 12 del decreto 19 marzo 1955, n. 520, non potendo il Ministero accettare la parte innovativa dell'emendamento De Bosio. Ed in tal senso la Commissione decise. Ora, per la norma regolamentare citata dall'onorevole Presidente, non credo si possa ritornare sulla decisione presa in quella occasione dalla Commissione.

Z A N E . Non intendo ritirare il mio emendamento, ma se il Presidente lo dichiarerà precluso, non potrò che inchinarmi alla sua decisione. Dichiaro però che mi asterrò dalla votazione dell'articolo.

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'articolo 69 del Regolamento del Senato è così testualmente formulato:

« Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, ordini del giorno o emendamenti contrastanti con deliberazioni prese dal Senato precedentemente sull'argomento in discussione.

« Il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno o dell'emendamento, decide inappellabilmente ».

In virtù del potere conferitomi dall'articolo che ho citato, debbo dichiarare precluso l'emendamento proposto dal senatore Zane all'articolo 27.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 27, nel testo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Dobbiamo ora riprendere in esame una questione rimasta accantonata, e precisamente quella che si riferisce agli articoli 18-ter e 24.

P E Z Z I N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sul problema di cui tratta l'articolo 18-ter, ho desiderato avere notizie e dati più precisi, e in proposito ho interpellato il Vicedirettore generale del personale del nostro Ministero.

Egli mi ha assicurato che i pochi salariati esistenti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale non hanno atteso l'approvazione del presente disegno di legge ed han-

no già presentato la domanda per l'immissione nei ruoli impiegatizi, ai sensi dell'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Se la Commissione teme che qualcuno abbia tralasciato di fare la domanda, può inserire una disposizione per la riapertura del termine; ma ritengo che l'assicurazione che mi è stata data sia sufficiente a tranquillizzarci.

D E B O S I O . Come proponente dell'articolo 18-ter, mi dichiaro d'accordo per la soppressione dell'articolo stesso, in quanto la Commissione, al momento di approvarlo, non si rese conto che esso ripeteva una disposizione contenuta in una legge precedente, e la ripeteva in modo meno idoneo a tutelare gli interessi che la Commissione intendeva difendere.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la proposta di espungere dal testo del disegno di legge l'articolo 18-ter, in quanto « inconciliabile con lo scopo della legge », ai sensi dell'articolo 74 del Regolamento.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 24, di cui è già stata data lettura.

(È approvato).

D E B O S I O . Desidero rilevare che vi sono degli altri punti da chiarire intorno agli articoli già approvati prima di passare alla votazione finale del disegno di legge. In particolare questo riguarda il titolo del Capo primo, al quale mi sembra opportuno aggiungere le parole « e organi periferici », dal momento che il contenuto di detto Capo primo si riferisce anche a questi ultimi.

P E Z Z I N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Pur comprendendo che il titolo attuale non riassume interamente il contenuto del Capo primo, non so quanto sia opportuno aggiungere le parole « e organi periferici »; l'intitolazione attuale, infatti, ha la sua ragione nel

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)46^a SEDUTA (14 giugno 1961)

fatto che i Capi successivi trattano degli organi periferici singolarmente considerati.

DE BOSIO. Il titolo del Capo primo si riferisce genericamente all'Amministrazione centrale e agli organi periferici, essendovi indicate all'articolo 1 le varie Direzioni generali e all'articolo 2 gli organi periferici.

PRESIDENTE, *relatore*. Mi pare che il Sottosegretario di Stato non abbia torto e che, pertanto, si possa conservare l'attuale intitolazione.

DE BOSIO. Ho fatto la proposta di aggiungere le parole « e organi periferici », avendo ieri sera la Sottocommissione deliberato in tal senso; ma non vi insisto.

PRESIDENTE, *relatore*. Desidero illustrare brevemente le altre proposte che la Sottocommissione presenta per il necessario coordinamento degli articoli approvati.

Nell'articolo 3, al settimo comma, le parole: « Per particolari esigenze di servizio, derivanti dalla speciale importanza e dalla vastità della circoscrizione regionale » dovrebbero essere sostituite con le altre: « Per particolari esigenze di servizio, connesse con la speciale importanza o dimensione della circoscrizione regionale », in conformità a quanto è detto nel successivo articolo 10.

Metto ai voti questa proposta.

(È approvata).

Nell'articolo 4, lettera a), le parole « di tutte le leggi sul lavoro e di previdenza sociale » dovrebbero — per ragioni di pura forma — essere sostituite con le altre « di tutte le leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale »; sempre all'articolo 4, lettera c), le parole « alla cui applicazione esso deve vigilare » dovrebbero essere così modificate: « sulla cui applicazione esso deve vigilare ».

Metto in votazione queste proposte.

(Sono approvate).

All'articolo 8, la Sottocommissione propone di coordinare le disposizioni contenute nel terz'ultimo comma con quelle del comma quinto. A questo fine, nel terz'ultimo comma, dopo

le parole « su richiesta degli interessati » dovrebbero essere aggiunte le seguenti: « previo parere favorevole del Consiglio d'amministrazione e purchè non abbiano superato i 40 anni di età » e dopo le parole: « di ufficiale di vigilanza » le altre: « di classe corrispondente al coefficiente di stipendio annesso alla qualifica rivestita nella carriera esecutiva ».

Metto ai voti queste proposte.

(Sono approvate).

Nell'articolo 11, primo comma, la lettera a-bis) diventa b), e le lettere successive debbono essere modificate in conseguenza.

Nel terzo comma, la Sottocommissione propone di sopprimere l'inciso « istituiti in ogni capoluogo di Provincia » che è chiaramente pleonastico, e di modificare l'ordine delle lettere da a) ad e) come segue:

« a) raccolta dei dati necessari per lo studio della situazione relativa alla disoccupazione locale;

b) collocamento dei lavoratori;

c) reclutamento dei lavoratori che emigrano, assistenza agli stessi e alle loro famiglie, loro avviamento ai Centri di emigrazione;

d) conciliazione delle vertenze individuali e collettive di lavoro;

e) compiti di indirizzo, propulsione e partecipazione alle iniziative di carattere provinciale o locale dirette a conseguire la massima occupazione; ».

Metto in votazione le proposte di coordinamento relative all'articolo 11.

(Sono approvate).

Infine, all'articolo 15, ottavo comma, anzichè: « diploma d'istituti d'istruzione secondaria di secondo grado », è più esatto dire « diploma d'istituto d'istruzione », eccetera.

(La correzione è approvata).

In seguito alle modificazioni apportate, gli articoli sono divenuti 32 e la numerazione dev'essere logicamente corretta. Pertanto il testo coordinato dell'interno disegno di legge risulta essere il seguente:

CAPO PRIMO

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Art. 1.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è costituito dalle seguenti Direzioni generali:

- 1) Direzione generale degli affari generali e del personale;
- 2) Direzione generale dei rapporti di lavoro;
- 3) Direzione generale dell'orientamento e dell'addestramento professionale dei lavoratori;
- 4) Direzione generale del collocamento della manodopera;
- 5) Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale;
- 6) Direzione generale della cooperazione.

(*E approvato*).

Art. 2.

Sono organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

- a) l'Ispettorato del lavoro;
- b) gli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

(*E approvato*).

CAPO SECONDO

ISPETTORATO DEL LAVORO

Art. 3.

L'Ispettorato del lavoro è costituito da:

- a) Ispettorati regionali, con sede in ogni capoluogo di regione;
- b) Ispettorati provinciali, con sede in ogni capoluogo di provincia, che non sia anche capoluogo di regione;
- c) un Ispettorato medico centrale.

La Direzione generale degli affari generali e del personale provvede all'amministra-

zione, all'organizzazione ed al controllo dello Ispettorato del lavoro.

Le direttive e le disposizioni specifiche relative alle attribuzioni di istituto dell'Ispettorato del lavoro sono impartite dalle singole Direzioni generali, per le materie di rispettiva competenza. Spetta in ogni caso alla Direzione generale degli affari generali e del personale la disciplina dei mezzi e delle modalità occorrenti per l'attuazione di tali direttive.

Con le norme regolamentari di cui al successivo articolo 19 sarà provveduto alla organizzazione unitaria dei servizi dell'Ispettorato del lavoro, compresi quelli dell'Ispettorato medico, al fine di assicurare il coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della Direzione generale degli affari generali e del personale.

Gli Ispettorati regionali esercitano azione di coordinamento e di vigilanza sugli Ispettorati provinciali e svolgono direttamente su tutto il territorio della regione i compiti determinati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Inoltre, per la provincia in cui hanno sede, disimpegnano le funzioni proprie degli Ispettorati provinciali, salvo quanto è disposto dal settimo comma del presente articolo.

Gli Ispettorati provinciali, per le province che non siano sede di Ispettorati regionali, esercitano le attribuzioni demandate all'Ispettorato del lavoro, ad eccezione di quelle di cui alla prima parte del comma precedente.

Per particolari esigenze di servizio, connesse con la speciale importanza o dimensione della circoscrizione regionale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre con suo decreto l'istituzione, in taluni capoluoghi di regione, di un Ispettorato regionale e di un Ispettorato provinciale per l'assolvimento dei rispettivi compiti di istituto.

L'Ispettorato medico centrale ha il compito di coordinare e dirigere il lavoro per l'applicazione delle disposizioni igienico-sanitarie, di cui al successivo articolo 4, di proporre istruzioni per l'applicazione di esse e di compiere, se necessario, ispezioni d'in-

tesa con il Capo dell'Ispettorato della circoscrizione in cui esse dovranno effettuarsi, di indagare sulle condizioni di igiene e salubrità del lavoro, oltre a quanto altro su tali argomenti può essere affidato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(*E approvato*).

Art. 4.

L'Ispettorato del lavoro ha il compito:

a) di vigilare sull'esecuzione di tutte le leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale nelle aziende industriali, commerciali, negli uffici, nell'agricoltura, ed in genere ovunque è prestato un lavoro salariato o stipendiato, con le eccezioni stabilite dalle leggi;

b) di vigilare sull'esecuzione dei contratti collettivi di lavoro;

c) di fornire tutti i chiarimenti che vengono richiesti intorno alle leggi sulla cui applicazione esso deve vigilare;

d) di vigilare sul funzionamento delle attività previdenziali, assistenziali e igienico-sanitarie a favore dei prestatori d'opera compiute dalle associazioni professionali, da altri enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e le istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, dalle Province e dai Comuni per il personale da essi dipendente;

e) di esercitare le funzioni di tutela e di vigilanza sugli enti dipendenti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

f) di rilevare, secondo le istruzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le condizioni tecniche ed igieniche delle singole industrie, l'ordinamento e la remunerazione del lavoro, il numero e le condizioni degli operai, gli scioperi, le loro cause e i loro risultati, il numero, le cause e le conseguenze degli infortuni degli operai, gli effetti delle leggi che più specialmente interessano il lavoro; di raccogliere tutte le notizie e le informazioni sulle condizioni e lo svolgimento della produzione nazionale e delle singole attività produttive; di compiere, in genere, tutte le rilevazioni, indagini ed

inchieste, delle quali fosse incaricato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

g) di compiere tutte le funzioni che ad esso vengano demandate da disposizioni legislative o regolamentari, o delegate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

L'azione di consulenza, di cui in particolare alla lettera c), sarà esercitata a mezzo di apposita sezione da istituirsi presso ciascun Ispettorato regionale e provinciale.

Le indagini sui processi di lavorazione, che gli industriali vogliono tenere segreti, devono essere limitate solo a quanto si riferisce all'igiene ed alla immunità degli operai, e solo per questa parte possono essere comunicati i relativi risultati. Il personale dell'Ispettorato del lavoro deve conservare il segreto sopra tali processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione, che venisse a sua conoscenza per ragioni di ufficio. La violazione di tale obbligo è punita con la pena stabilita dall'articolo 623 del Codice penale.

Le notizie comunicate all'Ispettorato o da questo richieste o rilevate non possono essere pubblicate nè comunicate a terzi e ad uffici pubblici in modo che se ne possa dedurre l'indicazione delle persone o dei datori di lavoro ai quali si riferiscono, salvo il caso di loro espresso consenso.

L'Ispettorato del lavoro, nell'esercizio della vigilanza e degli altri compiti di cui al presente articolo, può chiedere o rilevare ogni notizia o risultanza esistente presso gli enti pubblici ed i privati che svolgono attività dirette alla protezione sociale dei lavoratori.

Analoga facoltà compete nei confronti delle persone autorizzate, ai termini dell'articolo 4 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, alla tenuta e regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale.

Coloro che, legalmente richiesti dall'Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete, sono puniti con l'ammenda da lire 6.000 a lire 120 mila.

(*E approvato*).

Art. 5.

Ferme le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, all'Ispettorato del lavoro è affidato il compito di regolare e disciplinare l'attività di assistenza e di vigilanza esercitata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, tenendo conto sia delle esigenze dei servizi previdenziali, sia di quelle delle aziende, al fine di evitare pluralità di accertamenti, difformità di trattamento ed ingiustificati intralci al normale ritmo dell'attività produttiva.

Gli Istituti di cui al comma precedente devono comunicare all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, di volta in volta, 48 ore prima del loro inizio, gli accertamenti che intendono effettuare; gli accertamenti stessi potranno aver luogo ove nel termine suddetto l'Ispettorato non abbia espresso contrario avviso.

(È approvato).

Art. 6

Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'Ispettorato del lavoro, comprese quelle derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con i mezzi e con le modalità, di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

(È approvato).

Art. 7.

Alla direzione degli Ispettorati regionali e provinciali del lavoro sono preposti impiegati della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, che rivestano, rispettivamente, qualifica non inferiore ad ispettore capo e ad ispettore superiore.

Alla direzione dell'Ispettorato medico centrale è preposto un impiegato della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro munito

della laurea in medicina, che rivesta qualifica non inferiore ad ispettore capo.

(È approvato).

Art. 8.

Per esigenze di servizio, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione e col consenso dell'interessato, può assegnare al personale amministrativo delle carriere direttiva e di concetto dell'Ispettorato del lavoro la qualifica ispettiva, o viceversa, con il conseguente cambiamento di mansioni.

Le variazioni di cui al precedente comma non comportano mutamenti nella posizione di ruolo.

La qualifica e le mansioni attribuite in applicazione del primo comma, ove le esigenze di servizio lo richiedano, possono essere revocate in ogni momento, sentito il Consiglio d'amministrazione.

Mediante concorsi per esami, possono essere attribuite mansioni ispettive ad impiegati della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, per un numero di posti non superiore a 200.

I concorsi sono indetti per le qualifiche di ufficiali di vigilanza di 4^a classe, di 3^a classe, di 2^a classe e di 1^a classe e ad essi sono ammessi a partecipare, previo parere favorevole del Consiglio d'amministrazione, rispettivamente gli applicati, gli archivisti, i primi archivisti e gli archivisti capi che abbiano conseguito, durante l'ultimo quinquennio di servizio prestato, giudizio complessivo annuale non inferiore a « distinto » e non abbiano superato i 40 anni di età.

L'attribuzione della qualifica e delle mansioni ispettive al personale della carriera esecutiva ai sensi dei precedenti commi non comporta variazioni nella posizione di ruolo.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione, può revocare in ogni momento nell'interesse del servizio, la qualifica e le mansioni ispettive concesse al personale della carriera esecutiva a norma del presente articolo.

Agli impiegati della carriera esecutiva dei ruoli dell'Ispettorato del lavoro che hanno partecipato a concorsi per posti della carriera di concetto di detti ruoli e, non vincitori, sono stati dichiarati idonei fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono attribuite, su richiesta degli interessati, previo parere favorevole del Consiglio d'amministrazione e purchè non abbiano superato i 40 anni di età, le mansioni ispettive con la qualifica di ufficiale di vigilanza di classe corrispondente al coefficiente di stipendio annesso alla qualifica rivestita nella carriera esecutiva.

Gli impiegati che hanno conseguito la qualifica ispettiva ovvero quella amministrativa e le relative mansioni, ai sensi del presente articolo, conservano la qualifica e le mansioni stesse anche nella progressione in carriera.

L'articolo 337 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è abrogato.

(È approvato).

Art. 9.

Agli Ispettori del lavoro e agli ufficiali di vigilanza addetti ai servizi ispettivi compete una indennità mensile di vigilanza, non pensionabile, nella misura indicata dalla Tabella E, allegata alla presente legge.

Nelle posizioni di stato, nelle quali gli assegni non vengono corrisposti agli impiegati o vengono ridotti, l'indennità di vigilanza non viene corrisposta o viene ridotta nella stessa misura.

L'indennità di vigilanza decorre dal 1º febbraio 1961.

(È approvato).

Art. 10.

Al personale dell'Ispettorato del lavoro, non compreso nel primo comma dell'articolo 9, nonché al personale dell'Amministrazione centrale e a quello comunque in servizio presso la stessa, che assolve compiti connessi con l'attività istituzionale dell'Ispettorato del lavoro, compete, con le limitazioni

previste dal secondo comma del precedente articolo 9, un premio speciale non pensionabile, nella misura che sarà stabilita per ciascun trimestre con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro, tenendo conto anche dei coefficienti di stipendio.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con i mezzi e con le modalità, di cui al precedente articolo 6.

(È approvato).

CAPO TERZO

UFFICI DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE

Art. 11.

Gli Uffici del lavoro e della massima occupazione sono costituiti da:

1) Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo di regione;

2) Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo di provincia, che non sia anche capoluogo di regione, e proprie Sezioni zonali, comunali e frazionali;

3) Uffici speciali istituiti a' termini dell'articolo 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264;

4) Centri di emigrazione, con sede nelle località più idonee alle operazioni di espatrio e di rimpatrio dei lavoratori e delle loro famiglie, determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Per particolari esigenze di servizio connesse con la speciale importanza o dimensione della circoscrizione regionale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può con suo decreto disporre l'istituzione, in taluni capoluoghi di regione, di un Ufficio regionale e di un Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per l'assolvimento dei rispettivi compiti di istituto.

Le Sezioni zonali di cui al punto 2) del primo comma del presente articolo hanno

sede nei Comuni che presentano maggiori esigenze funzionali ai fini della massima occupazione e sono istituite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; le Sezioni comunali hanno sede nei rimanenti Comuni; quelle frazionali nelle località indicate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Nei Comuni e località di minore importanza, determinati con propri decreti, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad avvalersi dell'opera dei « corrispondenti », a norma dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562.

Resta ferma, per quanto concerne i locali occorrenti per i servizi di collocamento alle Sezioni previste al primo comma, punto 2), la disposizione di cui all'articolo 28 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

La Direzione generale degli affari generali e del personale provvede all'amministrazione, all'organizzazione ed al controllo degli Uffici di cui al primo comma.

Le direttive e le disposizioni specifiche relative alle attribuzioni di istituto degli Uffici predetti sono impartite dalle singole Direzioni generali, per le materie di rispettiva competenza. Spetta in ogni caso alla Direzione generale degli affari generali e del personale la disciplina dei mezzi e delle modalità occorrenti per la attuazione di tali direttive.

Con le norme regolamentari di cui al successivo articolo 19 sarà provveduto alla organizzazione unitaria dei servizi degli Uffici del lavoro e della massima occupazione al fine di assicurare il coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della Direzione generale degli affari generali e del personale.

(È approvato).

Art. 12.

Gli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione svolgono, nell'ambito della circoscrizione regionale, le seguenti funzioni:

a) coordinamento e vigilanza sull'attività degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e dei Centri di emigrazione;

b) compiti di indirizzo, propulsione e partecipazione alle iniziative di carattere regionale od interprovinciale dirette a conseguire la massima occupazione;

c) rilevazioni statistiche e compilazione di relazioni sui fenomeni concernenti il campo del lavoro;

d) trattazione di controversie collettive di lavoro interessanti più province, o non risolte in sede provinciale;

e) tutti gli altri compiti che sono loro demandati da disposizioni legislative e regolamentari o delegati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Essi inoltre disimpegnano, per la provincia in cui hanno sede, le funzioni proprie degli Uffici provinciali, salvo quanto è disposto dal secondo comma del precedente articolo 11.

Gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione svolgono, nell'ambito della loro circoscrizione, le seguenti funzioni:

a) raccolta dei dati necessari per lo studio della situazione relativa alla disoccupazione locale;

b) collocamento dei lavoratori;

c) reclutamento dei lavoratori che emigrano, assistenza agli stessi e alle loro famiglie, loro avviamento ai Centri di emigrazione;

d) conciliazione delle vertenze individuali e collettive di lavoro;

e) compiti di indirizzo, propulsione e partecipazione alle iniziative di carattere provinciale o locale dirette a conseguire la massima occupazione;

f) compiti in materia di orientamento e di addestramento professionale, nonché in materia di cantieri di lavoro e di rimboschimento, di cui alla legge 29 aprile 1949, numero 264, e successive modificazioni;

g) compiti nel settore della previdenza e assistenza sociale, attribuiti a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 16 maggio 1956, n. 562;

h) compiti in materia di assegnazione degli alloggi costruiti dalla Gestione I.N.A.-Casa, previsti dal decreto del Presidente della

Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, e successive modificazioni ed integrazioni;

1) tutte le altre funzioni che sono loro demandate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

I Centri di emigrazione provvedono alla assistenza in genere dei lavoratori che emigrano o rimpatriano e delle loro famiglie.

Le Sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici del lavoro e della massima occupazione espletano, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, il collocamento della manodopera e i servizi di competenza dei predetti Uffici da questi ad esse demandati, nonché i compiti che nel settore della previdenza e dell'assistenza sociale sono loro affidati ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 16 maggio 1956, n. 562.

(È approvato).

Art. 13.

Alla direzione degli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione e degli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono preposti impiegati del ruolo della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione che rivestano qualifica non inferiore a direttore capo.

Alla direzione degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e dei Centri di emigrazione sono preposti impiegati del ruolo predetto che rivestano qualifica non inferiore a direttore

(È approvato).

Art. 14.

L'articolo 4 della legge 16 maggio 1956, n. 562, è sostituito dal seguente:

« L'assunzione dei collocatori è effettuata con contratto quinquennale, disciplinato sulla base di apposito contratto tipo, che sarà approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con il Ministro del tesoro.

I primi sei mesi sono considerati come periodo di prova, durante il quale l'impie-

gato può essere licenziato a giudizio della Amministrazione e senza diritto ad alcun assegno od indennità.

L'assunzione è effettuata per 1 posti disponibili nella qualifica iniziale di collocatore di 3ª classe, mediante pubblico concorso per titoli ed esami.

Per l'ammissione al concorso occorre il possesso dei titoli e dei requisiti richiesti per l'accesso alle carriere esecutive delle Amministrazioni civili dello Stato.

Per i concorsi si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e quelle del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che regolano i concorsi per l'accesso alle carriere esecutive.

I concorsi possono essere effettuati anche limitatamente agli Uffici aventi sede in determinate regioni o province, salva per tutti i cittadini la facoltà di parteciparvi.

Nei concorsi per collocatore di 3ª classe un terzo dei posti è riservato ai corrispondenti in servizio, provvisti dei titoli e dei requisiti di cui al quarto comma del presente articolo ».

(È approvato).

Art. 15.

Al personale di cui all'articolo 1 della legge 16 maggio 1956, n. 562, compete, con le limitazioni previste dal secondo comma del precedente articolo 9, un premio speciale, non pensionabile, nella misura che sarà fissata per ciascun trimestre con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro del tesoro, tenendo conto anche dei coefficienti di stipendio.

Il premio speciale di cui al precedente comma compete anche al personale dell'Amministrazione centrale ed a quello comunque in servizio presso la stessa, che disimpegna attività connessa con i compiti previsti dall'articolo 1 della legge sopra indicata. Tale premio speciale non è cumulabile con l'indennità né col premio speciale previsti dagli articoli 9 e 10.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo graverà esclusivamente sul contributo, di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 15 della legge 16 maggio 1956, n. 562, e non potrà superare i due terzi dell'importo complessivo del contributo stesso.

(È approvato).

CAPO QUARTO

NORME GENERALI

Art. 16.

I quadri 17, 35, 55 e 75, relativi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, annessi al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, per la parte in cui sono riprodotti i ruoli organici del personale della Amministrazione centrale; la tabella A allegata alla legge 30 luglio 1959, n. 696, relativa al trattamento economico del personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione; la tabella dei ruoli dell'Ispettorato del lavoro, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1956, n. 1563; nonchè le tabelle D, E, F, G, allegate alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, sono sostituiti dalle tabelle A, A-bis, B e C allegate alla presente legge.

Gli organici previsti nelle tabelle predette avranno attuazione dalle date in ciascuna di esse indicate.

Gli impiegati provenienti dai ruoli del soprappreso Ministero dell'Africa italiana, inquadrati nei ruoli aggiunti o posti aggiunti, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Ispettorato del lavoro — sono collocati nelle corrispondenti qualifiche del ruolo ordinario di cui alla tabella B annessa alla presente legge, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera.

(È approvato).

Art. 17.

Per le assunzioni nella qualifica di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera

direttiva dell'Amministrazione centrale, da effettuarsi mediante pubblici concorsi per esami, è richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche.

Per le assunzioni nella qualifica di statistico ed attuario, del ruolo predetto, equiparata ad ogni effetto a quella di consigliere di 2ª classe, è richiesto il possesso della laurea in scienze statistiche ed attuariali. Nel caso in cui il candidato sia in possesso della laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche o in scienze matematiche, sarà assunto purchè abbia conseguito anche il diploma di perfezionamento in scienze statistiche ed attuariali.

L'aliquota da riservare alla qualifica di statistico ed attuario non può eccedere il dieci per cento dei posti messi a concorso.

Per le assunzioni nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, da effettuarsi mediante pubblici concorsi per esami, è richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche.

Per le assunzioni nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, da effettuarsi mediante pubblici concorsi per esami, è richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche, o in chimica, o in ingegneria, o in medicina e chirurgia, o in scienze agrarie.

Le assunzioni di cui al comma precedente, per le quali è richiesta la laurea in chimica, o in ingegneria, o in medicina e chirurgia, sono effettuate ai posti di ispettori di 1ª classe, ai sensi dell'articolo 153, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per le assunzioni di cui ai commi secondo e sesto del presente articolo non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, quarto comma, del citato testo unico.

Per le assunzioni nei ruoli delle carriere del personale di concetto, da effettuarsi mediante pubblici concorsi per esami, è richiesto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Nei bandi di concorso saranno precisati di vol-

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)46^a SEDUTA (14 giugno 1961)

ta in volta, in relazione alle esigenze di servizio, gli specifici titoli di studio richiesti.

Per le assunzioni nella carriera del personale di concetto del ruolo dell'Amministrazione centrale possono essere banditi concorsi, per una aliquota non superiore al venti per cento dei posti disponibili, per l'ammissione ai quali sia richiesta, oltre il possesso del titolo di studio di cui al comma precedente, la conoscenza della stenografia ovvero dell'impiego degli impianti meccanografici. I candidati dovranno sostenere, in aggiunta alle altre prove dell'esame di concorso, rispettivamente, una prova scritta di stenografia ovvero una prova teorico-pratica sull'impiego degli impianti meccanografici.

La disposizione di cui all'articolo 173, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non si applica per le assunzioni nei ruoli delle carriere del personale di concetto di cui ai commi precedenti, per le quali sia specificamente richiesto il diploma di perito tecnico industriale ovvero di perito agrario.

Per le assunzioni nei ruoli delle carriere esecutive, da effettuarsi mediante pubblici concorsi per esami, è richiesto il possesso del diploma di istituto secondario di primo grado.

Per le assunzioni nei ruoli delle carriere del personale ausiliario, da effettuarsi mediante pubblici concorsi per titoli, è richiesto il compimento degli studi di istruzione obbligatoria. Per gli agenti tecnici è richiesto, inoltre, il possesso della patente di categoria C per la condotta di autoveicoli.

Per le assunzioni di cui al presente articolo è inoltre richiesto il possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(È approvato).

Art. 18.

I rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono sta-

biliti in numero di tre, di cui uno appartenente al ruolo dell'Amministrazione centrale, uno al ruolo dell'Ispettorato del lavoro e uno al ruolo degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Del Consiglio di amministrazione è chiamato a far parte altresì il Capo dell'Ispettorato medico centrale del lavoro.

(È approvato).

Art. 19.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, previo parere del Consiglio di Stato, saranno emanate le norme regolamentari necessarie a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dei servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(È approvato).

CAPO QUINTO

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 20.

Per gli impiegati non di ruolo che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino servizio, per legittimo atto di nomina, alle dipendenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i quali, dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora maturato l'anzianità necessaria per il collocamento nei rispettivi ruoli aggiunti, il periodo di servizio prescritto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, è ridotto alla metà.

Il collocamento nei ruoli aggiunti degli impiegati predetti non potrà in ogni caso avere decorrenza anteriore alla scadenza dei sei mesi sopra indicati.

(È approvato).

Art. 21.

Nei confronti del personale assunto nell'Ispettorato del lavoro ai sensi dell'artico-

lo 5 del regio decreto 8 ottobre 1940, n. 1842, e quindi inquadrato nella qualifica iniziale della carriera di concetto dell'Ispettorato stesso in applicazione dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, il servizio prestato nell'Ispettorato del lavoro anteriormente all'inquadramento è valutato in ragione di un quinto e per non oltre due anni, ai fini della promozione alla qualifica di ispettore aggiunto di 1^a classe o segretario, di cui all'annessa tabella *B*.

(È approvato).

Art. 22.

Il personale già appartenente all'Associazione nazionale per la prevenzione infortuni, assunto nei corrispondenti ruoli dell'Ispettorato del lavoro ai sensi dell'articolo 15 del regio decreto-legge 28 dicembre 1931, numero 1684, in seguito alla soppressione della suddetta Associazione, può ottenere il riscatto per intero, ai soli fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato alle dipendenze dell'Associazione medesima anteriormente all'inquadramento nell'Ispettorato del lavoro.

Il riscatto del predetto servizio, che si intende regolato integralmente dalle norme vigenti, comporta la restituzione da parte degli interessati, nei modi da stabilirsi nei decreti di riscatto, delle somme percepite all'atto dell'inquadramento nell'Ispettorato del lavoro a titolo di liquidazione di quiescenza per il servizio reso alle dipendenze della soppressa Associazione.

Il riscatto del suddetto servizio può essere richiesto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e alle condizioni di cui ai commi precedenti, anche dai dipendenti dell'Ispettorato del lavoro collocati a riposo o comunque cessati dal servizio con diritto al trattamento di quiescenza anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalle loro vedove e altri aventi diritto. La liquidazione del contributo di riscatto è effettuata, nei casi contemplati nel presente com-

ma, avendo riguardo allo stipendio vigente alla data di presentazione della domanda che corrisponde per grado o qualifica e relativa anzianità a quello che spettava al dipendente all'atto della cessazione dal servizio.

Alle stesse condizioni e secondo le stesse norme stabilite nei commi precedenti, è ammesso il riscatto per intero, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato con rapporto stabile d'impiego quale dirigente unico dei cessati Uffici provinciali di collocamento dal personale inquadrato nei ruoli dell'Ispettorato del lavoro ai sensi degli articoli 1 e 3 del regio decreto 8 ottobre 1940, n. 1842, o assunto a contratto nell'Ispettorato stesso ai sensi dell'articolo 5 del medesimo regio decreto e quindi inquadrato nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, in applicazione dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

(È approvato).

Art. 23.

Gli impiegati di cui all'articolo 339 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono collocati nel ruolo ad esaurimento previsto dalla tabella *D* allegata alla presente legge e assegnati alla qualifica corrispondente al coefficiente di stipendio in godimento, conservando a tutti gli effetti l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza.

Il collocamento nel ruolo predetto è disposto previo parere del Consiglio di amministrazione e decorre, ad ogni effetto, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In corrispondenza alle unità collocate nel ruolo ad esaurimento a norma del primo comma e fino alla loro cessazione dal servizio, devono essere mantenuti vacanti nel ruolo della carriera direttiva, di cui alla annessa tabella *C*, altrettanti posti di qualifica corrispondente a quella rivestita dalle predette unità.

Art. 24.

I posti delle qualifiche iniziali dei singoli ruoli organici dell'Amministrazione centrale

e dell'Ispettorato del lavoro, che risultino disponibili dopo che siano stati indetti i concorsi previsti dagli articoli 25 e 26 della presente legge, non potranno essere conferiti mediante pubblico concorso se non per il numero eccedente quello complessivo degli impiegati dei relativi ruoli aggiunti di cui all'articolo 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e degli impiegati non di ruolo della categoria corrispondente che alla data del decreto con cui si bandisce il concorso non abbiano ancora maturato l'anzianità necessaria per ottenere l'immissione nei ruoli aggiunti.

Gli impiegati dei ruoli aggiunti dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato del lavoro, che ne facciano domanda entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, potranno essere inquadrati nei corrispondenti ruoli organici di cui alle annesse tabelle A e B, in corrispondenza della qualifica rivestita all'atto della domanda, dopo l'ultimo impiegato della qualifica stessa, nell'ordine in cui si trovano collocati nei predetti ruoli aggiunti, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica a tutti gli effetti, salvo quanto disposto dal successivo comma quinto. Gli inquadramenti di cui sopra, che risultino eccedenti il numero dei posti conferibili ai sensi del precedente comma primo, saranno disposti in soprannumero da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze.

Gli impiegati già appartenenti ai ruoli speciali transitori o ai ruoli aggiunti della carriera esecutiva e della carriera del personale ausiliario, i quali siano transitati nei corrispondenti ruoli organici in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e successive modificazioni, ovvero a seguito di concorso, potranno conseguire a domanda, da presentarsi entro il termine indicato nel comma precedente, l'inquadramento eventualmente più favorevole cui avrebbero avuto diritto ai sensi del comma anzidetto ove fossero rimasti nei predetti ruoli speciali transitori o ruoli aggiunti.

Gli impiegati non di ruolo che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in servizio per legittimo atto di nomina presso l'Amministrazione centrale o

presso l'Ispettorato del lavoro e che successivamente alla data stessa conseguano l'inquadramento nei predetti ruoli aggiunti, potranno essere inquadrati nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici con le modalità stabilite al secondo comma del presente articolo, decorrendo il termine per la presentazione delle domande dalla data di compimento dell'anzianità utile per il collocamento nei ruoli aggiunti.

Il personale collocato nei ruoli organici della carriera di concetto e della carriera esecutiva ai sensi del secondo comma del presente articolo potrà conseguire la promozione rispettivamente alle qualifiche di ispettore e di archivista o equiparate soltanto per la parte dei posti disponibili nelle qualifiche stesse che risulti eccedente rispetto al numero degli impiegati delle qualifiche inferiori che alla data di entrata in vigore della presente legge già appartengano ai rispettivi ruoli organici dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato del lavoro.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche per le promozioni alle qualifiche di usciere capo e di agente tecnico capo.

(È approvato).

Art. 25.

Mediante concorso interno per esami da indirsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non oltre la metà dei posti disponibili all'epoca del bando di concorso nella qualifica iniziale in ciascuno dei ruoli della carriera esecutiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale può essere conferita agli impiegati delle rispettive carriere ausiliarie, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgano prevalentemente da almeno un quinquennio mansioni proprie della carriera esecutiva.

(È approvato).

Art. 26.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno indetti per

ciascuno dei ruoli delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie di cui alle annesse tabelle *A*, *B* e *C* concorsi per l'assunzione nelle qualifiche iniziali riservati al personale utilizzato per lo svolgimento dei compiti connessi con la assegnazione degli alloggi I.N.A.-Casa e che prestò servizio da data non posteriore al 1° luglio 1961 presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione o presso gli incaricati regionali della gestione I.N.A.-Casa, nonchè al personale adibito da data non posteriore al 1° luglio 1961 all'espletamento dei servizi relativi alla gestione del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

Per i concorsi predetti da indirsi per non oltre la metà dei posti disponibili in ciascun ruolo all'epoca dei bandi di concorso, si osservano le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; il limite di età per l'ammissione ai concorsi medesimi è però elevato ad anni 45.

Il personale di cui al primo comma che non presenti domanda di partecipazione ai concorsi predetti o che non sia in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione agli stessi sarà mantenuto in servizio con il rapporto a contratto quinquennale disciplinato dal decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, non oltre il 65° anno di età, con l'assegnazione alle qualifiche iniziali delle categorie di cui alla tabella *C* annessa al decreto medesimo. Il relativo provvedimento ministeriale sarà adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per il collocamento nella categoria di concetto, nella categoria d'ordine e in quella subalterna è richiesto, rispettivamente, il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, la licenza elementare.

L'ordine di posizione del personale in ciascuna delle qualifiche iniziali delle categorie a contratto sarà determinato in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 5, quarto e quinto comma, del testo unico ap-

provato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al concorso per l'assunzione nella qualifica iniziale del ruolo della carriera di concetto del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, di cui all'annessa tabella *C*, da indirsi ai sensi dei precedenti commi, sono ammessi a partecipare anche gli impiegati del ruolo della carriera esecutiva degli Uffici medesimi provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

(È approvato).

Art. 27.

In sede di prima applicazione della presente legge, i consiglieri di 2^a e 3^a classe del ruolo dell'Amministrazione centrale, vincitori di concorsi riservati a laureati in matematica finanziaria ed attuariale, o in scienze statistiche ed attuariali, o in scienze matematiche, o in matematica e fisica, conseguono la qualifica di statistico ed attuario (coefficiente 271), di cui all'annessa tabella *A* conservando ad ogni effetto l'anzianità maturata nelle qualifiche di provenienza.

(È approvato).

Art. 28.

Nella prima attuazione della presente legge e comunque per non oltre un triennio dalla data di entrata in vigore della legge medesima, i periodi di anzianità per le promozioni per scrutinio, per merito comparativo o per merito assoluto, per le promozioni a scelta, nonchè per le promozioni mediante esami, fissati dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono ridotti di un terzo, nei confronti degli impiegati inquadri nei ruoli di cui alle annesse tabelle *A*, *B*, *C* e *D*.

(È approvato).

Art. 29.

Tutte le norme incompatibili con quelle contenute nella presente legge sono abrogate.

Art. 30.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1961, salvo quanto è previsto dal terzo comma del precedente articolo 9.

Art. 31.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà provveduto, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro del tesoro, alla ripartizione dei fondi iscritti nel bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il trattamento economico del personale assegnato al Ministero dell'industria e del

commercio in base al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265.

Art. 32.

All'onere di lire 650 milioni, derivante dalla prima applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62, si provvederà a carico del capitolo di parte ordinaria relativo al: « Fondo destinato a far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso », iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio, occorrenti per l'attuazione della presente legge.

TABELLA A

RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	ORGANICO	
		dal 1º luglio 1961	dal 1º luglio 1963
1	2	3	4
	CARRIERA DIRETTIVA		
900	Direttori generali	6	6
670	Ispettori generali	14	17
500	Direttori di divisione	50	60
402	Direttori di sezione	65	80
325	Consiglieri di 1ª classe	197	242
271	Consiglieri di 2ª classe, statistici ed attuari (1) }		
229	Consiglieri di 3ª classe		
		332	405
	CARRIERA DI CONCETTO		
500	Ispettori capi e ragionieri capi	4	5
402	Ispettori principali e ragionieri principali	9	12
325	Primi ispettori e primi ragionieri	14	18
271	Ispettori e ragionieri	16	23
229	Ispettori aggiunti e ragionieri aggiunti	18	27
202	Vice ispettori e vice ragionieri		
		61	85
	CARRIERA ESECUTIVA		
271	Archivisti capi	18	20
229	Primi archivisti	34	38
202	Archivisti	41	46
180	Applicati	133	150
157	Applicati aggiunti		
		226	254
229	Assistente alla vigilanza.	1	1
	CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO		
180	Commessi capi	1	1
173	Commessi	11	13
159	Uscieri capi	34	39
151	Uscieri	63	72
142	Inservienti		
		109	125
173	Agenti tecnici capi	1	1
159	Agenti tecnici	9	10
		10	11

(1) L'assunzione alla qualifica di statistico ed attuario si effettua per un'aliquota non superiore al 10% dei posti messi a concorso.

TABELLA A-bis

TABELLA DEGLI STIPENDI ANNUI LORDI DEL PERSONALE DEI GRUPPI A E B DELL'EX COMMISSARIATO PER LE MIGRAZIONI E LA COLONIZZAZIONE

Coefficiente	{ A - Vice Ispettore	Coefficiente	{ A - Ispettore aggiunto
229	{ B { Vice segretario aggiunto	271	{ B { Segretario aggiunto
	{ Vice ragioniere		{ Ragioniere
	L. 687.000		L. 813.000
Coefficiente	{ A - Ispettore	Coefficiente	{ A - Primo Ispettore
325	{ B { Primo segretario aggiunto	402	{ B { Segretario principale aggiun
	{ Primo ragioniere		{ Ragioniere principale
	L. 975.000		L. 1.206.000
Coefficiente	{ A - Ispettore principale		
500	{ B { Segretario capo		
	{ Ragioniere capo		
	L. 1.500.000		

(È approvato).

TABELLA B

RUOLO DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	ORGANICO	
		dal 1º luglio 1961	dal 1º luglio 1963
1	2	3	4
	CARRIERA DIRETTIVA		
670	Ispettori generali	22	30
500	Ispettori capi	91	120
402	Ispettori superiori	130	174
325	Ispettori principali e consiglieri di 1ª classe	451	556
271	Ispettori di 1ª classe e consiglieri di 2ª classe		
229	Ispettori di 2ª classe e consiglieri di 3ª classe		
		694	880
	CARRIERA DI CONCETTO		
500	Ispettori capi aggiunti e segretari capi	16	20
402	Ispettori principali aggiunti e segretari principali	45	60
325	Primi ispettori aggiunti e primi segretari	225	288
271	Ispettori aggiunti di 1ª classe e segretari	273	332
229	Ispettori aggiunti di 2ª classe e segretari aggiunti	325	415
202	Ispettori aggiunti di 3ª classe e vice segretari		
		889	1.115
	CARRIERA ESECUTIVA		
271	Archivisti capi e ufficiali di vigilanza di 1ª classe	105	129
229	Primi archivisti e ufficiali di vigilanza di 2ª classe	195	240
202	Archivisti e ufficiali di vigilanza di 3ª classe	374	460
180	Applicati e ufficiali di vigilanza di 4ª classe	706	886
157	Applicati aggiunti		
		1.380	1.715
	CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO		
173	Commessi	11	16
159	Uscieri capi	48	54
151	Uscieri	141	160
142	Inservienti		
		200	230
173	Agenti tecnici capi	17	25
159	Agenti tecnici	85	109
		102	134

TABELLA C

RUOLO DEGLI UFFICI DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico	
		dal 1º luglio 1961	dal 1º luglio 1963
1	2	3	4
CARRIERA DIRETTIVA			
670	Ispettori generali	16	27
500	Direttori capi	82	112
402	Direttori	143	163
325	Consiglieri di 1ª classe	470	543
271	Consiglieri di 2ª classe		
229	Consiglieri di 3ª classe		
		711	845
CARRIERA DI CONCETTO			
500	Segretari capi	10	18
402	Segretari principali	30	56
325	Primi segretari	238	282
271	Segretari	310	322
229	Segretari aggiunti	386	432
202	Vice segretari		
		974	1.110
CARRIERA ESECUTIVA			
271	Archivisti capi	98	145
229	Primi archivisti	280	318
202	Archivisti	590	637
180	Applicati	1.126	1.330
157	Applicati aggiunti		
		2.094	2.430
CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO			
173	Commessi	17	21
159	Uscieri capi	90	100
151	Uscieri	285	300
142	Inservienti		
		392	421
173	Agenti tecnici capi	13	23
159	Agenti tecnici	85	107
		98	130

TABELLA D

RUOLO AD ESAURIMENTO PER GLI IMPIEGATI DEGLI UFFICI DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE MANTENUTI NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DIRETTIVE PER EFFETTO DELL'ARTICOLO 339 DEL TESTO UNICO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 GENNAIO 1957, N. 3

CARRIERA DIRETTIVA

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
1	2	3
670	Ispettori Generali	1
500	Direttori Capi	7
402	Direttori	5
		13

TABELLA E

CARRIERA	COEFFICIENTE DI STIPENDIO	IMPORTO
Direttiva	670	30.000
	500	29.000
	402	28.000
	325	26.000
	271	24.000
	229	21.000
Di concetto	500	22.000
	402	21.000
	325	20.000
	271	18.000
	229	16.000
	202	15.000
Esecutiva	271	12.000
	229	11.500
	202	11.000
	180	10.500
	157	10.000

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)46^a SEDUTA (14 giugno 1961)

Do ora la parola ai senatori che l'hanno chiesta per le dichiarazioni di voto prima della votazione finale.

C A R E L L I. Nel compiacermi col Presidente relatore, con la Commissione e col rappresentante del Governo per il notevole ed organico lavoro svolto — lavoro che ha raccolto unanimi consensi nei settori interessati — formulo l'augurio che il Governo possa, nel più breve tempo, affrontare e risolvere, con uniformità d'indirizzo, il problema del riordinamento di tutte le carriere dello Stato.

Con questo augurio, ho il piacere di dare il mio voto favorevole al disegno di legge.

M O L T I S A N T I. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, ritengo che la conclusione del nostro lavoro per l'esame di questo disegno di legge debba essere da noi tutti considerata con piena soddisfazione.

Abbiamo cercato di penetrare con ogni scrupolo le ragioni di ordine giuridico e funzionale, che interessano l'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale, per le quali il Governo ebbe ad assumere l'iniziativa del provvedimento.

Consentitemi, però, di ritenere che a queste ragioni sono venute ad aggiungersi quelle che da una nostra più personale sensibilità hanno potuto trovare organica espressione, in modo che il disegno di legge potesse essere il più ampiamente possibile perfezionato.

E non è certo motivo prevalente della nostra soddisfazione il perfezionamento in senso formale di questo disegno di legge, ma piuttosto quello di ordine etico, nel quale si rispecchiano, armonicamente congiunti, gli interessi della pubblica Amministrazione e quelli dei suoi benemeriti dipendenti.

Durante la nostra fatica, qualche sospetto è stato appuntato su di noi per la lentezza con la quale i nostri lavori avrebbero proceduto.

Al di fuori d'ogni polemica, io debbo confermare la mia convinzione, secondo cui questa Commissione ha proceduto nei propri lavori con ogni possibile alacrità, e — ciò che più conta — con estremo senso di ponderazione e di responsabilità, quale meritava un

provvedimento legislativo che concerne il riordinamento dei servizi di una delle più importanti branche della pubblica Amministrazione e la sistemazione ed il miglioramento giuridico ed economico dei suoi dipendenti.

Un sereno consuntivo della nostra attività porta indubbiamente a constatare il sostanziale progresso conseguito dal disegno di legge rispetto al testo originario.

Qualche volta si è potuta avere l'impressione che noi ci fossimo perduti, per amor di parte o di tesi, in una specie di battaglia degli emendamenti, ma io credo che una siffatta valutazione, possibile soltanto in superficiali osservatori, possa essere smentita dalle norme che hanno avuto la nostra sanzione e che si caratterizzano per il contenuto della costruttività e della equità, che è quanto dire per la tutela dei pubblici e privati interessi.

Io ho avuto l'onore di presentare molti emendamenti, dei quali gran parte sono stati accolti o per la propria esclusiva destinazione o per la fusione o il coordinamento con emendamenti analoghi presentati da onorevoli colleghi della Commissione.

Debbo chiedere venia di questo personale riferimento, che coincide peraltro con il riconoscimento di una comune solidarietà per il buon fine del disegno di legge esaminato, e non volendo tediare la onorevole Commissione col riferimento a singoli emendamenti, desidero soltanto associarmi alla unanime soddisfazione per l'approvazione di talune tra le più importanti norme, tra cui quelle nelle quali si configura una più adeguata organizzazione funzionale dei servizi del Ministero, al centro come alla periferia, e il potenziamento delle competenze istituzionalmente affidate ai servizi stessi.

Una così peculiare importanza di ordine organizzativo e funzionale non può, infatti, non essere attribuita, oltrechè alla creazione di una sesta direzione generale, anche alla prevista istituzione, in uno stesso copoluogo di regione, di un Ispettorato provinciale del lavoro e di un Ufficio provinciale del lavoro accanto ai similari organi regionali già esistenti.

Di non minore interesse appare il previsto potenziamento della politica ministeriale in materia di emigrazione, attraverso la crea-

zione di nuovi centri nelle zone più idonee al conseguimento dei migliori risultati in questo settore di attività.

Ad una così ampliata organizzazione farà riscontro il miglioramento e l'affinamento delle competenze istituzionali dell'amministrazione per una più perfetta tutela circa le applicazioni delle leggi sul lavoro, per una più frequente ed efficace possibilità di intervento in materia contrattuale e di massima occupazione.

Era certamente necessario che la politica sociale del Ministero del lavoro fosse fornita di una più dinamica strumentazione.

Io credo che questo disegno di legge abbia programmaticamente soddisfatto detta finalità.

In corrispondenza di tale programmato sviluppo della organizzazione e delle competenze abbiamo provveduto ad adeguare la consistenza dei ruoli organici del personale in una misura che, nonostante le limitazioni di ordine finanziario rese necessarie, deve essere ritenuta ragguardevole; nè va meno sottolineata quella parte del provvedimento nella quale abbiamo ritenuto di sanzionare il diritto di tutto il personale, comunque dipendente dal Ministero del lavoro, ad una indennità o ad un premio speciale, poichè a tali soluzioni migliorative del trattamento economico ordinario del personale stesso siamo pervenuti nella convinzione che il riconoscimento del lavoro compiuto e la perequazione economica fra tutte le categorie potranno costituire in tutti un vivo stimolo per assolvere gli adempimenti di servizio, non soltanto con un senso di responsabilità di tipo tradizionale, ma anche con quella sensibilità etica che deve intimamente legare l'impiegato dello Stato alla propria Amministrazione.

Nel contempo, il disegno di legge che uscirà approvato dal nostro esame ha previsto per il personale di ruolo non poche facilitazioni di carriera, tra cui la riduzione d'anzianità per l'adeguamento alle qualifiche superiori, così come ha preventivato la sistemazione giuridica ed economica delle altre categorie di personale che potremmo definire anomale, quali quelle dei ruoli aggiunti, dei collaboratori estranei e del personale straordinario dell'I.N.A.-Casa.

Tutto ciò non è senza significato, se si tiene conto che il Ministero del lavoro, giovane in quanto risorto nel dopoguerra, dopo la soppressione di altro Ministero succeduto a quello delle corporazioni, ha dovuto nella sua prima fase di vita ricorrere, in materia di personale, a soluzioni di carattere straordinario, pur nello sforzo di una graduale normalizzazione.

Oggi si può invece ben dire che con il disegno di legge che ci accingiamo ad approvare e con il provvedimento che scaturirà dal nostro ordine del giorno per la sistemazione giuridica ed economica dei collocatori e dei corrispondenti, la normalizzazione organica, funzionale ed umana del Ministero del lavoro e della previdenza sociale potrà felicemente completarsi.

Io credo che nella presente, propizia circostanza, nella quale responsabilmente prendiamo atto dei buoni risultati del nostro lavoro, non ci si possa esimere dall'auspicare una radicale riforma di tutta la pubblica Amministrazione, poichè l'ampio settore del pubblico impiego si rivela sempre più profondamente turbato, per ragioni così di ordine giuridico come di ordine economico, e ciò a soli cinque anni di distanza dall'entrata in vigore dei provvedimenti che vennero, nel 1954, dal Parlamento delegati al Governo.

Debbo, infine, sentitamente esprimere il mio personale riconoscimento al presidente senatore Grava per la illuminata relazione con la quale egli ha illustrato il disegno di legge sul riordinamento dei servizi del Ministero del lavoro e per la magistrale autorevolezza con la quale, come sempre, ha condotto i nostri lavori.

Un ringraziamento vivissimo vada anche al Sottosegretario senatore Pezzini per il largo contributo informativo fornito alla Commissione e per la sensibilità dimostrata nel venire incontro ai punti di vista che — nell'intento di migliorare il provvedimento — hanno preoccupato i singoli Commissari.

Nell'annunziare, a nome della parte politica che ho l'onore di rappresentare, il voto favorevole al complesso del provvedimento testè esaminato, auspico che esso possa entrare in vigore con la prefissata decorrenza del 1º luglio prossimo venturo, non senza ri-

badire anche la mia fiducia che, nel vedere coronate le proprie aspettative, il personale tutto del Ministero del lavoro si renda meritevole della comprensione da noi dimostrata alla soluzione dei suoi problemi, che amiamo considerare risolti anche nell'interesse della pubblica Amministrazione, della quale il Ministero del lavoro costituisce una delle fondamentali branche, certamente la più dinamica per l'ordine ed il progresso sociale della Nazione.

D I P R I S C O . Dichiaro che il Gruppo socialista voterà a favore del disegno di legge.

Noi riteniamo di avere dato il nostro contributo alla soluzione di un problema tanto importante quale è quello del riordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; e gli emendamenti che abbiamo proposti sono stati sempre suggeriti dalla convinzione che — partendo, appunto, dal riordinamento di questo Ministero — si sarebbe potuto dare poi a tutti i Dicasteri una struttura conforme, quanto più possibile, alle esigenze di oggi.

Non siamo completamente soddisfatti del risultato conseguito, in quanto, secondo la nostra opinione, alcune nostre proposte, riguardanti soprattutto i tempi del riordinamento, avrebbero potuto essere accolte; tuttavia ci rendiamo conto che sui problemi di notevole portata che giungono alla discussione parlamentare, si deve trovare un compromesso tra le forze politiche che partecipano al dibattito.

Ritengo di poter dire che mai ci ha animati uno spirito dilatorio nella discussione di questo disegno di legge. Comunque, se in alcuni momenti (come ci è stato rimproverato, se non in sede ufficiale, almeno ufficiosamente, da alcuni colleghi della maggioranza), avendo trovato dei punti di contrasto, abbiamo proposto dei rinvii, questo è dipeso unicamente dal nostro desiderio di fare qualcosa che migliorasse il più possibile il testo governativo, venendo incontro alle esigenze degli interessati.

Il nostro apporto, pertanto, è stato opportuno e disinteressato; e la nostra soddisfazione deriva dall'aver contribuito al perfezionamento del testo del progetto di legge.

Nel dare il nostro voto favorevole, riteniamo anche noi che i nuovi ordinamenti di tutti gli altri Ministeri debbano essere predisposti al più presto.

Il nostro ringraziamento va a tutti i colleghi che hanno contribuito a soddisfare le istanze del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

S I M O N U C C I . Parlando anche a nome degli altri colleghi del mio Gruppo, non posso dire che siamo pienamente soddisfatti del disegno di legge, nonostante che ci apprestiamo a dare ad esso il nostro voto favorevole.

Non siamo entusiasti poichè riteniamo che questo provvedimento non soddisfi completamente l'esigenza di assicurare un efficiente funzionamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ministero che deve assolvere a compiti di rilevante importanza politica e sociale.

Riteniamo, al contrario, che quando il presente disegno di legge diventerà legge operante dello Stato, rimarranno nell'attività del Ministero del lavoro e della previdenza sociale molte delle lacune che abbiamo lamentate nel corso della discussione; pensiamo, ad esempio, che l'azione di vigilanza rimarrà sempre insufficiente, poichè insufficiente è ancora il personale adibito a questo importantissimo compito.

Non siamo soddisfatti neppure del trattamento economico riservato al personale dell'Ispettorato del lavoro; nel corso della discussione è stato rilevato, infatti, che i concorsi per la carriera di Ispettore vengono disertati, appunto perchè troppo basso è lo stipendio iniziale di tale carriera.

Non siamo entusiasti, infine, perchè molte delle nostre richieste di miglioramento delle norme in cui si articola il disegno di legge non sono state accolte, o sono state accolte solo parzialmente.

Riteniamo, tuttavia, che il provvedimento abbia subito nel corso della discussione un sensibile miglioramento rispetto al testo originario; ed è per questa ragione che, pur dichiarando di non essere completamente soddisfatti, daremo ad esso il nostro voto favorevole.

Mi associo al ringraziamento rivolto dai colleghi all'onorevole Sottosegretario di Stato, al Presidente Grava ed ai colleghi tutti.

D E B O S I O . Credo di interpretare il pensiero del gruppo della Democrazia Cristiana nell'esprimere un giudizio favorevole su questo provvedimento.

Ritengo, inoltre, che il disegno di legge che stiamo per approvare costituisca uno dei più importanti provvedimenti approvati dalla nostra Commissione in sede legislativa, sede legislativa nella quale, ho constatato, è più facile ottenere la collaborazione anche della opposizione. Questa, infatti, pur essendo partita con un atteggiamento piuttosto avverso al disegno di legge, durante l'esame e la discussione di esso ha dovuto riconoscere che era opportuno, anzi necessario, collaborare per poter insieme migliorare questo strumento, che, senza dubbio, avrà un'importanza rilevante per la vita del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Per quanto si riferisce al contenuto del disegno di legge, pur dando atto che si tratta effettivamente di provvedimento che porterà grandi vantaggi al Ministero e darà la possibilità di una ulteriore proficua evoluzione, devo tuttavia dichiarare che, per consentire ai punti di vista espressi dalla Commissione finanze e tesoro, abbiamo dovuto limitare alcune nostre opportune proposte, relative, soprattutto, alla remunerazione per il personale dell'Ispettorato del lavoro.

Nella mia esposizione, in sede di discussione generale, feci presente come proprio la mancanza di una remunerazione corrispondente alle esigenze di detto personale rendesse difficile il reperirlo; la soluzione adottata non è certo tale da poterci dare fiducia di un miglioramento sostanziale per il futuro.

Si è dovuto rinunciare anche alla proposta di un fondo di assistenza per l'Ispettorato del lavoro, per cui appare evidente che non pochi sacrifici sono stati fatti pur di portare a conclusione in questa sede e sollecitamente il disegno di legge.

Termino il mio intervento esprimendo la più viva gratitudine all'onorevole Sottosegretario di Stato, senatore Pezzini, per la sua efficace ed appassionata collaborazione, che è

valsa soprattutto ad ottenere le concessioni finanziarie da parte del Ministero del tesoro, che resero possibile l'approvazione della legge; ringrazio, inoltre, il nostro Presidente, che è riuscito a portare a compimento l'esame di questo disegno di legge in sede legislativa, contrariamente a quanto si temeva all'inizio del nostro faticoso lavoro.

Concludo, rivolgendo all'onorevole Sottosegretario di Stato l'invito a continuare la sua preziosa opera alla Camera dei deputati, affinché anche in quella sede il provvedimento possa essere al più presto varato, e così giunga a compimento la legge che darà al Ministero del lavoro una migliore funzionalità e la possibilità di un maggiore rendimento per il bene dei nostri lavoratori.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Io sono un uomo di montagna, duro a smuovere, quando sono convinto della mia opinione; ed ho avuto la soddisfazione di vedere che il Ministro, dopo aver letto la mia relazione ed essere rimasto un po' titubante, vi ha poi aderito.

Ritengo che la Commissione — pur non avendo raggiunto la perfezione, che non è di questo mondo — abbia svolto un lavoro efficace, migliorando, nei limiti del possibile, il testo del disegno di legge pervenutoci dal Ministero. Penso che tutti ci siamo perfettamente resi conto che non era possibile fare di più.

Debbo ringraziare i colleghi dell'opposizione anche se non sono del tutto contenti; del resto neanche il relatore lo è, ma ritiene che abbiamo ottenuto il meglio che si potesse conseguire nell'attuale situazione.

Il senatore Zane ha sollevato questa mattina una questione molto importante, che ha non poco affaticato il relatore, poichè neanche a me piace attingere i fondi da una fonte che non è ufficiale, o, almeno, non è inquadrata convenientemente. Anche a me sarebbe piaciuto che tutte le indennità da attribuirsi agli impiegati del Ministero del lavoro gravassero sul bilancio; ma bisogna ricordare che questo è il primo tentativo di riordinamento che facciamo, e tutti ci rendiamo conto di ciò che questo significa.

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)46^a SEDUTA (14 giugno 1961)

Siamo arrivati a dare qualcosa a tutti, e di questo non posso che dichiararmi molto soddisfatto.

Vorrei ringraziare tutti i componenti della Commissione, e in modo particolare i colleghi della Sottocommissione e l'onorevole Sottosegretario di Stato.

Sono veramente lieto di poter dire oggi, finalmente: « *claudite rivos pueri, satis iam prata bibere* ».

Mi auguro che l'altro ramo del Parlamento, considerando quella che è stata la nostra fatica e la nostra tribolazione, approvi questo disegno di legge, che, in linea di massima, viene accettato volentieri da tutti gli interessati.

P E Z Z I N I, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei soltanto dire che, con diritto, la Commissione unanimemente ritiene di avere svolto un buon lavoro. Effettivamente debbo riconoscere che, per opera e per merito della Commissione, il testo presentato dal Governo ha subito modificazioni in meglio sotto vari aspetti, e non soltanto per i benefici materiali e morali che indubbiamente ne conseguono, ma anche perchè l'Amministrazione del lavoro dispone oggi di uno strumento più valido di prima.

Tengo, quindi, a ringraziare la Commissione, anche a nome del Ministro, per questa preziosa e appassionata collaborazione, che ci fornisce di uno strumento più valido per l'assolvimento dei nostri sempre più vasti compiti istituzionali.

Per parte mia voglio ringraziare in particolare l'onorevole Presidente, il quale, così

sapientemente, ha condotto a termine questa non lieve fatica.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Rimessione all'Assemblea dei disegni di legge:

« **Istituzione di un Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero** » (1576)

e: « **Istituzione di un Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica** » (1583) (Approvati dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. Comunico che i senatori Fiore, Palumbo Giuseppina, Boccassi, Di Prisco, Simonucci e Barbareschi hanno chiesto la rimessione all'Assemblea — ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento — dei disegni di legge: « Istituzione di un Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero » (1576) e: « Istituzione di un Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica » (1583), già approvati dalla Camera dei deputati.

I disegni di legge sono pertanto rimessi alla discussione ed alla votazione del Senato.

La seduta termina alle ore 13,20.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari